



CASA DELLA LEGALITA' - Onlus
www.casadellalegalita.info

SLOT & VLT



LE INCHIESTE, LA STORIA, I NOMI E COGNOMI

**sui 98 miliardi di evasione, la consapevolezza politica,
le coperture e le collusioni, gli interessi dei partiti
e della criminalità organizzata**

**ATTRAVERSO DOCUMENTI E ATTI DI INCHIESTE
TUTTI I PROTAGONISTI E LE RESPONSABILITA'**

A CURA DI CHRISTIAN ABBONDANZA

FEBBRAIO 2015
QUADERNI DELL'ATTENZIONE

1. I RILIEVI DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE (2007)

La **Commissione d'indagine del Governo**¹, con a capo l'allora Sottosegretario all'Economia **Alfiero Grandi** ed il Generale della Guardia di Finanza **Castore Palmerini** ha prodotto una dettagliata **Relazione Conclusiva**² in cui evidenziava **molteplici criticità ed irregolarità**, quando non veri e propri **illeciti**, nell'ambito del **settore delle SLOT**.

In particolare segnalava, già in premessa segnalava nella propria Relazione che *«Mentre il profilo della “trasparenza” ha indotto la Commissione ad esaminare la struttura delle regole procedurali, pervenendo ad evidenziare le principali carenze ed incongruenze di tali procedure ed a formulare alcune indicazioni per il loro rafforzamento, il profilo della “regolarità” ha inevitabilmente comportato la presa in considerazione anche della condotta amministrativa di AAMS in applicazione e, talora, in deroga alle predette regole procedurali»*.

Precisando che la **Commissione** *«ha ritenuto estraneo ai propri compiti... l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative facenti capo alla direzione di AAMS»* quanto emerso dal lavoro della **Commissione**, a partire quindi da quando indicato nella conclusiva Relazione, risulta essere preliminare tassello di comprensione della vicenda.

Si evidenziava la **piena consapevolezza**, inoltre, delle **inchieste giudiziarie** in corso, quando si indicava: «In ordine agli accertamenti giudiziari in corso su vicende che sono oggetto, sia pure per ben diversi profili, anche della presente indagine amministrativa, si ricordano in particolare:

- l'indagine avviata dalla magistratura di **Potenza** e gli elementi di conoscenza che questa ha fornito alla Commissione, non coperti da segreto istruttorio;
- il fascicolo aperto presso la Procura di **Roma**, che ha ereditato, per competenza, il procedimento iniziato a Potenza;
- le altre indagini penali aperte sul territorio nazionale (**Biella**, **Venezia** ed altre);
- l'indagine contabile avviata dalla **Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti**, per gli aspetti di propria competenza;
- le indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di **Roma** ed affidati alla **Direzione Investigativa Antimafia**, su eventuali interessi della criminalità organizzata nel settore in argomento».

Nelle considerazioni generali rispetto alla normativa vigente la **Commissione** indicava tra l'altro che:

- «E' evidente che **l'introduzione di vincite in moneta ha aperto uno scenario** del tutto nuovo e **molto più complesso dal punto di vista del controllo e del rispetto della legalità**»;
- «Il sistema (che nei suoi caratteri attuali è stato varato a partire dal 1.1.03) è stato oggetto di una progressiva messa a punto, che risulta tuttora in corso»;
- «**I risultati ottenuti, consistenti per quanto riguarda il gettito fiscale, si profilano, ad un esame approfondito (...), lacunosi, sia in relazione ad un fenomeno evasivo probabilmente imponente, sia sul piano del contrasto del gioco illegale**»;
- «...è stata rilevata la **lunghezza eccessiva della fase propedeutica, come detto, tutt'altro che conclusa**: infatti sono recentissime le più significative innovazioni sia per gli apparecchi “comma 6”³ che i “comma 7”⁴, ed il loro funzionamento a regime sul mercato non è

1 Detta **Commissione d'indagine** cessava i propri lavori il **23 MARZO 2007**.

2 La **Relazione integrale** della **Commissione d'indagine** è pubblicata sul sito della Casa della Legalità al link: http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_1_relazione_commissione.pdf

3 individua gli apparecchi con vincite in denaro

4 individua gli apparecchi senza vincite in denaro

prevedibile prima di altri due/tre anni, tenuto conto anche dei tempi fisiologici di turn-over degli apparecchi finora autorizzati».

La **Commissione** indicava inoltre molteplici e significativi **Difetti “di sistema”**. Nello specifico, sinteticamente:

- «Il gettito fiscale proveniente dagli apparecchi ex art. 110, c.6, T.U.L.P.S., progressivamente collegati in rete a partire dalla fine del 2004, mostra un andamento crescente. Per il **2006**, secondo dati AAMS, a fronte di un volume di affari, ovvero la **“raccolta di gioco”, pari a circa 15.400.000.000 euro** (di cui la quasi totalità derivante da apparecchi con vincite in denaro), vi è stato un **gettito fiscale pari a 2.072.331.107 euro**, con circa **200.000 apparecchi risultanti attivati**. Pertanto, l'effettiva “raccolta di gioco” sarebbe di molto superiore alla cifra citata. Secondo stime della Guardia di Finanza, rese pubbliche sulla stampa (in sostanziale accordo con testimonianze di vari operatori del settore: produttori, concessionari e gestori), la predetta raccolta di gioco ammonterebbe a 43,5 miliardi di euro. Tale stima deve essere inoltre correlata al fatto, anch'esso testimoniato da più parti, che, a fronte di circa 200.000 apparecchi risultanti “ufficialmente attivati”, vi sarebbero almeno altrettanti apparecchi “illegali”»;
- «A fronte di un'**infrastruttura tecnologica (rete telematica)** teoricamente avanzata, che ci porrebbe in situazione di avanguardia, l'approfondimento di tale realtà ha evidenziato un sistema per molti versi inaffidabile e non sicuro»;
- «Le prassi di certificazione, controllo e gestione del sistema del gioco da parte dell'Amministrazione, spesso derogatorie rispetto alla stessa normativa dirigenziale, sono risultate del tutto inadeguate (vedesi, ad esempio, l'assoluta mancanza di una procedura “certa” nel rilascio dei nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio)»;
- «La situazione riscontrata denota, tra l'altro, un sistema fortemente a rischio di infiltrazioni malavitose»;
- «Circa le apparecchiature “comma 7”, il principale problema segnalato è la (testimoniata) grande quantità di apparecchi circolanti illegalmente, in quanto illegalmente adattati per riprodurre gioco d'azzardo, o tutt'al più tipologie di gioco che dovrebbero rientrare nella categoria “comma 6”, e che pertanto sono anch'esse illegali»»;
- «E' quindi opportuno **porre in risalto** che, come peraltro risulta da procedimenti giudiziari in corso, nonché dalle informazioni fornite dagli operatori del settore e da SOGEI, **la facile “modificabilità” degli apparecchi avrebbe portato alla costituzione di un'ampia “zona grigia” tra legalità ed illegalità**»;
- «In relazione alle apparecchiature “comma 6”, è stato verificato un avvio del sistema estremamente rallentato e farraginoso, sia sul piano procedurale che su quello tecnico. Si tratta di apparecchiature da gioco che avrebbero dovuto essere collocate in rete fin dal 31.10.04, attraverso concessionari scelti mediante una procedura di affidamento. AAMS ha sostanzialmente tollerato che l'impianto hardware e software predisposto non entrasse a regime per più di un anno, rinunciando all'esercizio della propria funzione (potere/dovere) accertativo-sanzionatoria sancita in base agli stessi accordi sottoscritti tra le parti, oltre che naturalmente dalla normativa istitutiva del sistema. Questo prefigurerebbe di per sé mancati introiti su cui sembra attualmente concentrarsi l'attenzione

della Procura della Corte dei Conti»;

- «Il collegamento obbligatorio ad una rete telematica degli apparecchi “comma 6” avrebbe dovuto costituire la principale innovazione del sistema avviato nel gennaio 2003. La prima fase di funzionamento delle reti ha però presentato (ed in parte ancora presenta) pesanti incongruenze tra le disposizioni normative e la realtà dei fatti»;
- «...è risultata evidente la constatazione di:
 - ritardi nell'avvio della rete, che hanno evidentemente consentito **lunghi periodi in cui il gioco è avvenuto senza alcun controllo automatico ed in particolare senza una reale certificazione del PREU dovuto e versato**;
 - elevata frequenza di disallineamenti dei dati, che prefigurano mancate entrate di PREU, come verificato attraverso i dati inviati alla Commissione da SOGEI;
 - **presenza di un'alta percentuale** (anche questa “testimoniata” da operatori del settore e confermata da dati SOGEI) **di apparecchiature che avrebbero dovuto essere in rete ed invece non sono state (ed in parte non sono ancora) rilevate**: ad esempio, alla data del 1.9.05, risultavano 68.357 apparecchi attivati, a fronte di 168.408 apparecchi con nulla osta di messa in esercizio (si tratterebbe quindi di circa 100.000 apparecchi)»;
- «Se l'avvio transitorio delle apparecchiature “comma 6” connesse in rete è stato gestito in maniera insufficiente e lacunosa, la situazione che ora dovrebbe essere a regime continua ad evidenziare problemi: ancora adesso numerosi apparecchiature “comma 6” risultano depositate in magazzino e scollegate dalla rete, senza l'attuazione delle previste e dovute procedure di blocco. Queste macchine, scollegate, sono potenzialmente impiegabili nel gioco in maniera illegale».

Sempre la **Commissione** procedeva, nella Relazione conclusiva, con il dettagliare sulla **Condotta amministrativa dell'AAMS**. Questo aspetto viene introdotto in modo eloquente indicando il riscontro **«di casi attività amministrativa svolta secondo modalità e scelte che sembrano eccedere i limiti dell'ordinaria discrezionalità amministrativa»**. Sinteticamente:

- «... - l'accelerato rilascio di nulla osta di distribuzione per apparecchi “comma 7” nell'immediatezza dell'entrata in vigore di una disciplina più stringente;
 - l'esito positivo, per gli apparecchi “comma 6”, dei collaudi condotti in fase di aggiudicazione delle concessioni per la conduzione delle reti, esito subito dopo smentito dall'esperienza applicativa;
 - la procedura di riscossione del PREU;
 - l'omessa applicazione di sanzioni normativamente previste;
 - l'applicazione di regimi fiscali forfetari».
- **«Apparecchi comma 7**
 - 1) **Alcune richieste di rilascio di titoli autorizzatori, presentati dagli operatori di gioco nel corso del secondo semestre 2004 ed agli atti della Commissione, hanno evidenziato:**
 - **la retrodatazione dei suddetti titoli autorizzativi al 31.12.04, benché la pratica sia stata evasa da AAMS nei primi mesi del 2005 (...); tale anomalo iter procedurale avrebbe consentito ad almeno 28 aziende** (alcune delle quali oggetto di indagini da parte dell'A.G., per presunti reati di corruzione nei confronti di dirigenti di AAMS) **di eludere le disposizioni introdotte a partire dal 1.1.05.**
 - la circostanza che detto provvedimento, inoltre, anche formalmente, non solo non fa riferimento all'esito della verifica tecnica della scheda di gioco, ma è privo del protocollo.

2) E' stato riferito alla Commissione da alcuni operatori di gioco, ed emerge da procedimenti penali pendenti presso varie Procure della Repubblica, che **sono stati certificati da AAMS apparecchi comma 7, appartenenti alla categoria dei c.d. "videogiochi", che di fatto riprodurrebbero giochi illeciti (videopoker)».**

– **«Apparecchi comma 6**

...

a) Avviamento della rete telematica

L'art. 27 della Convenzione stipulata tra AAMS e concessionari dispone che: **“nel caso in cui il concessionario non completi l'avviamento della rete telematica nel termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera b (l'avviamento della rete telematica doveva essere assicurato entro settantacinquesimo giorno e, cioè, entro il 13.9.04, dalla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, secondo i criteri definiti nel capitolo tecnico), è applicabile una penale di € 10.000 per ogni giorno di ritardo”.**

Si precisa che, con il termine “avviamento” della rete telematica, si intende “l'attivazione tecnica, di competenza del concessionario, della parte di rete telematica necessaria ai fini del collaudo”.

Al fine della quantificazione delle eventuali penali necessiterebbe conoscere le “dichiarazioni” dei concessionari sul completamento dell'avviamento della rete.

A far data dal completamento del predetto avviamento della rete (13.9.04), AAMS avrebbe dovuto effettuare il collaudo.

Tale collaudo doveva avvenire, in ogni caso, entro il 31.10.04.

In caso di esito positivo del medesimo, doveva essere rilasciato da parte di AAMS un “decreto di conduzione della rete”.

I verbali di collaudo da parte della Commissione centrale ed, in alcuni casi, anche da parte della Commissione periferica, nei confronti dei dieci concessionari, sono stati redatti in data 18.11.04.

In due casi (HBG e ATLANTIS WORLD), il collaudo è stato ripetuto, rispettivamente, in data 7.6.05 e 3.8.05.

Si rappresenta che l'art. 24, punto 1, lettera b), della citata Convenzione di concessione prevede la revoca della stessa “nel caso in cui il concessionario non abbia superato il procedimento di collaudo entro centocinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei concessionari”.

b) Attivazione della rete telematica

Lo stesso art. 27 della Convenzione dispone ancora: **“nel caso in cui il concessionario non completi l'attivazione della rete telematica nel termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della Convenzione di concessione (l'attivazione della rete telematica doveva avvenire entro il 31.10.04) è applicata una penale di € 20.000 per ogni giorno di ritardo”.** Per “attivazione” della rete telematica si intende **“l'insieme delle attività e delle risorse necessarie per realizzare la configurazione di rete prevista dalle specifiche tecnico-funzionali e per collegare al sistema centrale i relativi sistemi di elaborazione ed a questi ultimi almeno tutti i punti di accesso e tutti gli apparecchi di gioco indicati nella dichiarazione iniziale”.**

Dai dati forniti da AAMS, emerge che, alla data del 1.11.04, non risultava alcun apparecchio collegato alla rete telematica, a fronte di un numero di 95.767 nulla osta di messa in esercizio in capo ai concessionari.

Alla data suddetta, ogni concessionario doveva aver attivato almeno 5.000 apparecchi, così come indicato nella dichiarazione iniziale predisposta all'atto della partecipazione alla gara.

Alla data 15.11.04, gli apparecchi collegati alla rete telematica erano 5.055, di cui 4.116 correttamente attivati: quindi, meno del 10% degli apparecchi previsti dalla Convenzione di concessione.

La situazione rappresentata non migliora alla data 1.1.05; infatti, a fronte di 121.125 nulla osta di messa in esercizio, solo 26.962 apparecchi risultano attivati.

Ancora, alla data del 1.5.05, a fronte di 156.678 nulla osta di messa in esercizio, solo 50.990 apparecchi risultano attivati. Inoltre, a quella data, solo 7 concessionari su 10 avevano raggiunto la soglia di 5.000 apparecchi attivati.

Stante tale situazione, avrebbe dovuto essere applicata a ciascun concessionario una penale di circa 3.600.000 euro, per un totale (dieci concessionari) di € 36.000.000.

Per tre concessionari (ATLANTIS, HBG e RETE FRANCO) che hanno raggiunto la soglia dei 5.000 apparecchi attivati solo il 1.1.06, alla precedente penale dovrebbe aggiungersi una ulteriore penale complessiva di € 14.400.000 (4.800.000 per ognuno dei tre concessionari).

Si fa presente, inoltre, che, alla data del 4.12.06, a fronte di 215.388 nulla osta di messa in esercizio rilasciati, risultano attivati 199.324 apparecchi. Anche tale situazione meriterebbe un approfondimento per la verifica di eventuali ulteriori penali applicabili per la mancata completa attivazione della rete telematica, per quantificare le quali necessiterebbe conoscere le comunicazioni di ogni concessionario ad AAMS, attestanti detto completamento.

Sarebbe necessario approfondire gli adempimenti relativi alla fase successiva al 31.10.04, visto che:

- per oltre un anno e mezzo, da tale data, i concessionari hanno ricevuto solo il decreto di conduzione “provvisorio” della rete;
- nel periodo intercorrente tra il 31.10.04 ed il 31.5.05, in luogo della lettura telematica era prassi la semplice comunicazione dei dati al concessionario per il successivo inoltro di questi ultimi a SOGEI.

...

Con riferimento al completamento dell'attivazione della rete telematica, solo con la Circolare n. 18887 del 1.6.06, diretta a tutti i concessionari, AAMS precisava che:

“gli apparecchi non collegati alla rete telematica” (e cioè non in condizione di registrare e rendere disponibili al sistema centrale di AAMS i dati di funzionamento e di gioco) “dovevano obbligatoriamente essere rimossi dai locali presso i quali raccoglievano gioco”; ribadendo che:

“in assenza dell'autorizzazione degli adempimenti richiesti, avrebbe proceduto alla revoca del titolo autorizzatori degli apparecchi, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 110, c.9, del T.U.L.P.S., nonché alla confisca degli apparecchi stessi”.

AAMS concludeva attestando: “la presente comunicazione è da intendersi ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241 del 1990 quale avviso del procedimento di revoca”.

c) L'articolo 27 della Convenzione di concessione e l'allegato n. 3 della stessa prevedono una serie di penali molto stringenti in altri casi prestabiliti:

- Conduzione della rete:

... “ferme restando le più gravi sanzioni previste in caso di mancato collegamento della quota residua di apparecchi di cui all'art. 3, comma 3, della Convenzione di concessione, a partire dalla data di inizio dell'attività di conduzione della rete è applicata una penale di € 5 per ogni giorno di ritardo per ogni apparecchio non collegato”.

- Mancata stipula dei contratti con i possessori di apparecchi di gioco:

“In caso di mancata stipula, da parte del concessionario, dei contratti di cui al decreto direttoriale di regolazione del periodo transitorio con i possessori di apparecchi di gioco per

i quali è stato rilasciato il nulla osta antecedentemente alla pubblicazione dell'elenco dei concessionari, è applicata, a decorrere dal settantacinquesimo giorno successivo a tale pubblicazione, una penale pari a € 100 al giorno per apparecchio".

- Mancata consegna della certificazione secondo lo schema ISO 90001:

"In caso di mancata consegna ad AAMS, entro 18 mesi dalla stipula della Convenzione di Concessione, della certificazione secondo lo schema ISO 9001, di cui all'art. 8, punto 1, lettera l), del capitolato d'onori, è applicata una penale pari ad € 10.000 per ogni mese di ritardo".

Sarebbe utile chiarire se le fattispecie previste ai suddetti punti c), d), ed e) si siano verificate ed, in tal caso, se le conseguenti penali previste siano state applicate.»

La **Commissione** procedeva quindi con una più attenta analisi della questione relativa alle penali. Per quanto qui di interesse – anche per riscontrare l'assoluta correttezza dei rilievi e delle richieste di condanna (che poi si vedranno) della Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio –, la **Commissione** indicava, in particolare:

«In caso di inosservanza dei livelli di servizio sono previste penali di rilevante importo.

Ad esempio, in ordine alla raccolta dei dati di gioco tramite il gateway di accesso, il livello di servizio prevede la "fornitura del messaggio di risposta alle richieste di AAMS per la raccolta dei dati di gioco tramite il gateway di accesso entro 30 minuti dalla richiesta".

"In caso di inosservanza del livello di servizio di cui sopra è applicata una penale di 50 euro di ritardo successivo ai primi trenta minuti".

Sulla base del "totale dei messaggi contenenti dati di gioco scambiati tra sistema di elaborazione e sistema centrale", fornito da SOGEI a questa Commissione (dati relativi fino al 4/12/06), si evidenzia che, su un totale di 19.753.542 richieste del sistema centrale al gateway, le risposte dello stesso gateway sono state 3.725.196.

In merito, è stato richiesto a SOGEI, tra l'altro, di quantificare le eventuali penali relative all'inosservanza dei livelli di servizio di cui sopra.

Con nota n. 20070220/001 del 20.2.07, SOGEI ha risposto, tra l'altro, che "i livelli di servizio devono essere monitorati attraverso strumenti messi a disposizione dal concessionario su specifiche concordate con AAMS".

SOGEI ha quindi dichiarato di non possedere alcuna informazione "circa i criteri adottati sia per la determinazione delle penali che per la rilevazione dei livelli di servizio".

Inoltre, riferisce sempre SOGEI, "i dati e le informazioni richieste non rientrano tra quelle previste nell'ambito dei contratti esecutivi stipulati con AAMS in data 3.4.06 e 31.5.06, contratti che non contengono alcun obiettivo relativamente ai livelli di servizio e alle penali eventualmente applicabili ai concessionari".

Per inciso, è d'obbligo osservare il fatto che, secondo la nota di cui sopra, nei citati "contratti esecutivi" stipulati con SOGEI, AAMS ha ritenuto di predisporre un sistema di monitoraggio basato su specifiche concordate con i concessionari, i quali sono, in realtà, i soggetti da monitorare.

...

In base all'art. 27 della Convenzione di concessione, in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'allegato 3, le penali andavano determinate ed applicate a partire dal 1.7.05

ed entro tale data un'apposita commissione tecnica, composta da tre esperti esterni ad AAMS, avrebbero dovuto definire le procedure ed i criteri per la rilevazione ed il calcolo di dette penali.

Risulta informalmente che la commissione tecnica esterna di cui sopra non è stata costituita.

...

Per quanto attiene ai livelli di servizio di cui sopra e le penalità che avrebbero dovuto essere determinate ed applicate dall'apposita commissione tecnica, si deve sottolineare, a titolo esemplificativo, che, come descritto, per la mancata “fornitura del messaggio di risposta” alle richieste di AAMS per la raccolta dei dati di gioco tramite il gateway di accesso, avrebbe dovuto essere applicata una penale di € 50 per ogni ora di ritardo successiva ai primi trenta minuti: come già riportato, su un totale di 19.753.542 richieste del sistema centrale al gateway le risposte sono state di 3.725.196.

Moltiplicando € 50 per il numero di mancate risposte (19.753.542 – 3.725.196 = 16.028.346) si ottiene una penale di euro 801.417.300 per la mancata risposta per ogni ora di ritardo successiva ai primi 30 minuti dopo l'inoltro del messaggio.

Ovviamente, tali penalità aumentano considerevolmente (nell'ordine di centinaia di migliaia di euro per ogni apparecchio) nel caso in cui il messaggio di risposta sia pervenuto a distanza di alcune ore o addirittura di giorni (infatti per ogni ora di ritardo avrebbe dovuto essere applicata una penale di 50 €).

Si aggiunga che, come si è già visto, risulta siano molti gli apparecchi interrogati dal sistema centrale che non avrebbero mai fornito il messaggio di risposta».

Sul medesimo aspetto delle penali la **Commissione** proseguiva:

«Ritardato versamento del PREU

Tornando all'art. 27 della Convenzione: “in caso di ritardato versamento del PREU è applicata una penale pari al 10% dell'importo complessivo dovuto e non versato entro il termine previsto”.

AAMS ha dato notizia dell'avvenuta applicazione di alcune penali per ritardati versamenti del PREU, per un ammontare di circa € 4.000.000.

Sarebbe necessario conoscere il preciso ammontare di dette penali e se siano state effettivamente pagate dai concessionari.

Ritardo versamento del canone di concessione

Ancora, secondo l'art. 27, “in caso di ritardato versamento del canone di concessione di cui all'art. 8 (il concessionario entro e non oltre i termini previsti per il versamento del PREU è tenuto a versare ad AAMS un canone di concessione pari allo 0,3 delle somme giocate su ciascuno degli apparecchi di gioco collegate alla rete telematica), è applicata una penale pari al 10% dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto”.

Anche in questo caso, non è noto se tali penali sono state quantificate ed applicate».

Sempre sulle criticità relative al PREU la **Commissione** indicava ancora:

«In ordine a problematiche relative al **PREU forfettario**,
premesse che:

- nel caso in cui apparecchi non trasmettano i dati del contatore di gioco (malfunzionamento dell'apparecchio, problemi tecnici, etc), viene applicato un PREU forfettario;
- nel caso in cui gli apparecchi siano collocati in magazzino e, quindi, disconnessi dalla rete, non viene assolto il PREU (nemmeno in forma forfettaria);

si osserva che, sulla base del D.D. AAMS 14.7.04, “per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfettaria (...) La base imponibile per la determinazione dell'importo forfettario è calcolata come media delle somme giocate nel periodo, non superiore a 60 giorni, precedente alla data in cui si verifica la mancata lettura”.

La questione del PREU forfettario merita un particolare approfondimento tenuto conto che non è previsto da alcuna legge e che la determinazione della base imponibile desta perplessità in ragione del fatto che è calcolata sulla media delle giocate degli apparecchi in rete».

«Dai dati forniti da AAMS stessa emerge un numero esorbitante di apparecchi collocati in magazzino (circa 40.000) che, in realtà, potrebbero essere in esercizio, senza connessione alla rete telematica.

Risulta che numerosi sono i casi di apparecchi collocati “d'ufficio” in magazzino, con la dinamica seguente:

- **un apparecchio collocato in un esercizio, in attività e funzionante (quindi che produce PREU), risulterebbe, per il concessionario in magazzino;**
- **i concessionari, anche all'insaputa dei gestori e/o degli esercenti, hanno così creato “magazzini virtuali”.**

Con riferimento a questo problema, si fa presente che, con nota n. 2005/4713 del 25.10.05, indirizzata ad uno dei concessionari, “ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES”, AAMS comunicava che:

“a far data dal 1.11.05, ogni apparecchio dotato di nulla osta per la messa in esercizio e non ancora collegato alla rete telematica dovrà essere obbligatoriamente collocato in magazzino”;

“il cambio di ubicazione di cui trattasi, da effettuarsi secondo le vigenti procedure amministrative, costituirà condizione essenziale per il mantenimento del summenzionato nulla osta, relativamente a ciascun apparecchio non ancora collegato”.

Con questa nota, di fatto, sembrerebbero “regolarizzate” le collocazioni in “magazzino” di apparecchi comma 6 del citato concessionario.

Risulta al sistema centrale di SOGEI che suddetto concessionario avrebbe “collocato” in un esercizio pubblico in Sicilia circa 27.000 apparecchi (tutti insieme, alla stessa data), creando, di fatto, un vero e proprio magazzino “virtuale”.

In base ai dati forniti da SOGEI a questa Commissione, si rilevano svariate situazioni analoghe a quest'ultima evidenziata, ovvero un elevato numero di apparecchi “attivati” allocati in una singola ubicazione da parte di diversi concessionari.

Si aggiunga che nella nota del 2.11.05 a firma del Direttore generale AAMS, si legge che “il collocamento in magazzino deve essere effettuato attivando la procedura di blocco, così

come previsto dalla Convenzione di Concessione e dai suoi allegati. La procedura di blocco determina, come noto, la sospensione dell'efficacia dei nulla osta di messa in esercizio»».

«In ottemperanza all'art. 3 della Convenzione, ciascun concessionario era tenuto a comunicare ad AAMS le c.d. “procedure di blocco”, che dovevano essere definite sulla base dei requisiti generali del capitolato tecnico.

Dette procedure consistono nelle modalità tecnico – organizzative volte ad inibire la raccolta di gioco per gli apparecchi che:

- risultino, durante il loro funzionamento, non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito sulla base dei controlli eseguiti dal concessionario;
- vengano sottoposti a “blocco” a seguito di specifiche richieste di AAMS;
- siano soggetti a guasti che si protraggano per oltre 7 giorni e ne impediscano il collegamento alla rete telematica;
- siano situati in esercizi per i quali sia stata revocata all'esercente l'autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S..

Inoltre, come sopra riportato, deve essere comunque attivata la procedura di blocco:

- all'atto del collocamento in magazzino dell'apparecchio;
- in caso di trasferimento dell'apparecchio da un esercizio all'altro.

Solo con nota n. 27060/GIOCHI del 2.8.06, AAMS ha sensibilizzato i direttori degli uffici regionali a verificare l'effettiva presenza degli apparecchi dichiarati come allocati in magazzino.

In presenza di irregolarità o di assenza dell'apparecchio in magazzino, tali situazioni dovevano poi essere comunicate alle Forze di Polizia e alle Procure della Repubblica competenti per i provvedimenti del caso.»

«Dai dati pervenuti da SOGEI, appaiono (come peraltro testimoniato da SOGEI stessa) diverse discrepanze tra PREU dovuto e versato, anche nel 2006.

In merito, va premesso che:

- il calcolo dei PREU è a cura e responsabilità del concessionario (lo stesso giornalmente comunica, o dovrebbe comunicare, i dati di gioco di ogni singolo apparecchio a SOGEI);
- SOGEI effettua un riscontro dei dati comunicati solo a campione o in caso di erronea (per cause generiche, non specificate e tanto meno codificate) trasmissione dei dati da parte del concessionario.

Tale situazione ha determinato e determina, come dichiarato anche da AAMS, “disallineamenti” dei dati.

Va subito fatto presente che il rapporto tra concessionari e gestori colloca, come sopra indicato, sui primi la responsabilità del prelievo fiscale, senza tuttavia un riscontro certo che il quantum corrisponda al versamento reale effettuato dai gestori.

I disallineamenti tra quanto contabilizzato da SOGEI e quanto dovuto dai concessionari relativamente ai PREU, hanno creato e creano notevoli posizioni debitorie dei concessionari nei confronti di AAMS, in quanto questi ultimi versano il PREU (tramite il mod. F24) sulla base dei dati contabilizzati dal proprio centro di elaborazione, indipendentemente dai dati di SOGEI (che spesso differiscono).

Infatti, dai dati forniti da SOGEI risulterebbe una differenza di PREU tra:
- quanto calcolato da AAMS,
- e quanto versato dai concessionari, tramite mod. F24
che evidenzia i seguenti importi ancora non versati dai singoli concessionari (al 31.12.06):

CIRSA: 21.359.812,50 euro;
SISAL: 21.907.781,45;
VIDEOLOT: 25.453.406,47;
GMATICA: 40.931.984,88;
CODERE: 9.301.497,11;
HBG: 39.251.066,14;
ATLANTIS: 100.720.155,09;
GAMENET: 48.237.748,09;
COGETECH: 39.809.830,18;
SNAI: 26.982.759,08;
per un totale di 373.956.040,97 euro.

Tenuto conto del numero di apparecchi illegali che sarebbero funzionanti e della presumibile “effettiva” raccolta di gioco, l'evasione, nel settore, potrebbe essere rilevante».

2. IL PROCEDIMENTO DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO

Quanto rilevato dalla **Commissione d'indagine** nella **Relazione conclusiva** che si è appena concluso di ripercorrere nei punti qui di interesse, risulta – come anticipato – confermato nei suoi più pesanti rilievi dall'azione della **Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio**.

Tale attività della magistratura contabile ha visto **ampi approfondimenti di indagine** da parte della **Guardia di Finanza** – ed in particolare del **GAT** - ed ha **condotto in giudizio, con pesantissime contestazioni e richiesta di danni, le dieci società concessionari e tre Dirigenti dell'AAMS**.

Per inquadrare in termini ufficiali e documentali la vicenda in esame, si procede quindi con il porre in evidenza quanto emerso da quello che può essere considerato **il principale procedimento giudiziario** riguardante la vicenda.

Il **3 e 4 dicembre 2007** la Procura della Corte dei Conti del Lazio procedeva alla **citazione a giudizio** delle società ⁵:

- **ATLANTIS WORL GIOCOLEGALE LIMITED SPA** - ora **BPLUS GIOCOLEGALE LTD**;
- **SNAI SPA**;
- **SISAL SPA**;

⁵ concessionarie ex art. 14 bis, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni, per l'A.A.M.S. del **servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro mediante apparecchi** di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni e integrazioni,

- GMATICA SRL;
- COGETECH SPA;
- GAMENET SPA;
- LOTTOMATTICA VIDEOLOT RETE SPA;
- CIRSA ITALIA SRL;
- H.B.G. SRL;
- CODERE SPA;

unitamente a **TINO Giorgio, TAGLIAFERRI Antonio, BARBARITO Anna Maria**, Dirigenti responsabili dell'A.A.M.A (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato).

Successivamente la **Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio** chiamerà a giudizio, nell'ambito dello stesso procedimento, anche la **SOGEI**.

Per chiarire e definire la portata esatta del contenzioso, così come accertato e contestato dalla **Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio**, si procede con la seguente tabella riassuntiva:

	violazione degli obblighi inerenti all'avviamento della rete complessivi 4.800.000 euro	violazione degli obblighi inerenti al completamento della rete complessivi 12.000.000 euro	violazione degli obblighi inerenti alla conduzione della rete complessivi 53.031.180,00 euro	violazione obbligo di mantenere il livello di servizio previsto dal allegato 3 della Convenzione di concessione complessivi 68.455.390.456,00 euro
ATLANTIS poi BPLUS	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 23.847.052,00	€ 27.000.000.000,00
SNAI	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 4.000.000.000,00
SISAL	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 411.988,00	€ 1.000.000.000,00
GMATICA	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 784.256,00	€ 1.500.000.000,00
COGETECH	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.273.500,00	€ 8.000.000.000,00
GAMENET	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.273.500,00	€ 2.000.000.000,00
LOTTOMATTICA	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 991.456,00	€ 3.000.000.000,00
CIRSA	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 58.944,00	€ 3.000.000.000,00
H.B.G.	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.724.700,00	€ 6.000.000.000,00
CODERE	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.422.052,00	€ 3.000.000.000,00
TINO (AAMS)	€ 266.666,66*	€ 666.666,66**	€ 3.477.910,66	€ 3.488.847.614,00
TAGLI (AAMS)	€ 266.666,66*	€ 666.666,66**	€ 3.477.910,66	€ 3.488.847.614,00
BARNARITO (AAMS)	€ 266.666,66*	€ 666.666,66**	€ 3.477.910,66	€ 3.488.847.614,00

* ovvero 800.000 € diviso in parti uguali tra i tre Dirigenti AAMS

** ovvero 2.000.000 € diviso in parti uguali tra i tre Dirigenti AAMS

La **Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio** oltre a chiedere il pagamento delle somme indicare in tabella, chiedeva, ovviamente, anche alle società concessionarie il «pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria».

Come riportato anche in Sentenza (che meglio si vedrà di seguito):

«La Procura Regionale contesta alle società concessionarie di aver violato gli obblighi di servizio previsti dalla legge (art. 22, comma 1, legge 289 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni) e dalla Concessione (art. 3 ed allegato 3 della Convenzione di Concessione), e di aver conseguentemente cagionato l'inefficace funzionamento del servizio pubblico, nonché causato lo sperpero delle molteplici risorse finanziarie pubbliche impiegate, a vario titolo e in vario modo, nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale.

In particolare, le inadempienze concernono:

il mancato avviamento della rete telematica alla data del 13 settembre 2004 (75° giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, nonché il mancato completamento della rete entro la data del 31 ottobre 2004; alla data del 13 settembre 2004 le società concessionarie avrebbero dovuto collegare almeno il 5% (250 o 255 a seconda dei casi; per la Cogetech, ad esempio 255) degli apparecchi di gioco indicati nella c.d. dichiarazione iniziale (pari a 5000 e 5100 a seconda dei casi). Alla data del 31 ottobre 2004 (come previsto dall'art. 3 della convenzione di concessione) avrebbero dovuto essere collegati gli altri 4750 apparecchi (ovvero – a seconda dei casi – 4845).

La Procura rileva che per le società concessionarie ancora al primo novembre non risultava alcuna macchina collegata alla rete. Dunque la Procura precisa che non soltanto la rete non era stata completata entro il 31 ottobre, ma a quella data essa non era stata ancora avviata (soltanto in data 9 dicembre 2004 sono stati registrati in rete un numero di apparecchi – in alcuni casi in percentuale molto ridotta – inferiore comunque al numero di quelli muniti di NOE – nulla osta d'esercizio);

il mancato completamento - art. 3, comma 3 della convenzione - dell'attivazione della rete entro il 31 dicembre 2004 (pena la revoca della concessione) che doveva essere sancito dall'adozione del decreto di conduzione della rete con il quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato avrebbe autorizzato la concessionaria alla gestione telematica del gioco lecito;

oltre la data dell'1 gennaio 2005, il mancato inserimento in rete di molti apparecchi installati e muniti di NOE;

oltre la data dell'1 luglio 2005, il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'allegato 3 della convenzione relativi allo scambio di informazioni con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. In particolare, il Procuratore rileva che, nel periodo luglio 2005 – gennaio 2007, moltissime sono state le interrogazioni non risposte (per l'Atlantis quasi la totalità e per la Cogetech oltre l'80%, per le altre concessionarie la percentuale è nettamente inferiore); nello stesso periodo sono stati accumulati ritardi nelle risposte per centinaia di milioni di ore (senza calcolare la prima mezzora di ritardo che rientra nella tolleranza consentita).

La Procura regionale chiama a rispondere le società concessionarie a titolo di dolo contrattuale trattandosi di un inadempimento volontario e cosciente dell'obbligazione contrattuale. Al riguardo nell'atto di citazione si rileva che benché i concessionari non fossero riusciti a collegare entro i termini stabiliti (13.9.2004, 31.10.2004 e 31.12.2004)

dalla convenzione neanche il numero minimo di apparecchi di cui alla dichiarazione iniziale (5000 o 5100), tuttavia ancor prima del verificarsi delle predette scadenze gli stessi avevano continuato a richiedere – ottenendoli – nuovi ed aggiuntivi Nulla Osta d'Esercizio per altri apparecchi che già alla data dell'1 novembre 2004 risultavano essere in numero di 23829 per ciascun concessionario. L'aumento del numero di apparecchi dei quali mancava il collegamento alla rete riduceva la possibilità di realizzare il controllo pubblico sul gioco d'azzardo.

La Procura ritiene responsabili anche i dirigenti dell'A.A.M.S. che non hanno attivato quei poteri di vigilanza e controllo attribuiti dalla normativa in vigore e dalla convenzione di concessione per prevenire o quantomeno ridurre la lesione dell'interesse pubblico al controllo sul gioco in denaro.

In particolare con gli atti di citazione si imputa innanzitutto alla dr.ssa Barbarito, responsabile dell'ufficio 12°- competente per la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento - della direzione generale giochi, e al dr. Tagliaferri direttore generale della medesima direzione, di non aver provveduto alla escussione delle garanzie (ora scadute) costituite dai concessionari ai fini del loro tempestivo adempimento degli obblighi di servizio relativi all'attivazione della rete.

Anche l'omessa verifica dell'adempimento da parte dei concessionari degli obblighi di servizio riguardanti la conduzione della rete risulta grave e inescusabile atteso che la dr.ssa Barbarito poteva riscontrare facilmente ogni anomalia gestionale direttamente sulle postazioni informatiche installate nei propri uffici.

I convenuti Barbarito e Tagliaferri sono responsabili inoltre della mancata costituzione della Commissione tecnica che avrebbe dovuto definire le procedure e i criteri per la rilevazione, il calcolo e l'arrotondamento delle penali, necessaria per valutare la corrispondenza ai livelli previsti dalla convenzione di concessione del servizio di conduzione della rete svolto dai concessionari.

Il dr. Tino, direttore generale dei Monopoli di Stato – a parere della Procura regionale – è responsabile di aver abdicato alle sue funzioni di vigilanza e controllo sugli uffici dell'A.A.M.S. che avevano il compito di verificare il corretto adempimento degli obblighi dei concessionari. In particolare, il PM rileva che il dr. Tino era pienamente consapevole del fatto che gli uffici preposti non avevano correttamente applicato la convenzione in materia di vigilanza e sanzione degli inadempimenti del concessionario. (Il PM riferisce a tal riguardo la relazione tenuta dal dott. Tino dinanzi alla 6° commissione del Senato nella seduta del 25 maggio – 1 giugno).

Anche i dirigenti dell'A.A.M.S. sono chiamati (in via principale) a titolo di dolo, attesa la sussistenza nella specie di un volontario e/o consapevole inadempimento degli obblighi di servizio previsti nella legge e nella convenzione.

Per la determinazione del danno erariale conseguente all'inadempimento degli obblighi di servizio innanzi riferiti, la Procura utilizza l'articolato sistema di cauzioni e di clausole penali (artt. 20 e 27 della Convenzione di concessione) previsto per tutelare adeguatamente l'interesse dell'amministrazione per il corretto andamento della gestione del gioco e per la salvaguardia del conseguente introito erariale (Cons. di Stato, sez. III n. 6674/2004, citata negli atti di citazione).

Pertanto il Procuratore ritiene che l'intero danno subito dall'amministrazione, accertato secondo il principio delle conseguenze dirette e immediate (art. 1223 cc) possa essere calcolato oltre che con riferimento all'art. 1226 cc, anche in base ai paradigmi recati dall'art. 27 della convenzione di concessione e dall'allegato 3.

Tali criteri prevedono: una sanzione di 10 mila euro per ogni giorno di ritardo nell'avviamento della rete a partire dal 13 settembre fino al 31 ottobre 2004; una sanzione di

20 mila euro per ogni giorno di ritardo per il completamento dell'attivazione della rete a partire dall'1 novembre 2004 fino al 31 dicembre 2004; una sanzione di 5 euro per ogni apparecchio non in rete dopo l'1 gennaio 2005 e, infine una sanzione di euro 50,00 per ogni ora di ritardo (dopo la prima mezzora di tolleranza) delle risposte dei concessionari alle interrogazioni dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato».

Tale procedimento presso la Corte dei Conti del Lazio vedeva assumere un sistematico atteggiamento da parte dei soggetti chiamati a giudizio volto chiaramente alla dilatazione dei tempi così da poter ottenere la prescrizione, nonché poter agire – come meglio si vedrà – per ottenere provvedimento di natura legislativa atto a “cancellare” o comunque ridurre drasticamente l'ammontare delle sanzioni/penali a loro carico.

Rimandando sul merito dello svolgimento del procedimento alla ricostruzione, passaggio per passaggio, indicata nella **Sentenza 214/2012⁶**, si può già comprendere dalla data della Sentenza che l'obiettivo della dilatazione dei tempi perseguito dalle concessionarie è stato raggiunto. **Dal dicembre 2007 in cui vi è stata la citazione in giudizio si è arrivati a Sentenza di primo grado il 24 novembre 2011, ovvero 4 anni dopo.**

Nel merito della **decisione assunta dalla Corte dei Conti del Lazio**, oltre alla **dichiarata prescrizione per quanto contestato alla SOGEI**, si è dichiarata l'**assoluzione della BARBARITO Anna Maria dell'AAMS** ed inflitte **condanne degli altri soggetti** così come di seguito si riporta:

- **BPLUS GIOCOLEGALE LTD** (già ATLANTIS ndr) al pagamento della somma di **euro 845.000.000,00** (ottocentoquarantacinque milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- **CRISA ITALIA SRL** al pagamento della somma di **euro 120.000.000,00** (centoventi milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- **SISAL SPA** al pagamento della somma di **euro 245.000.000,00** (duecentoquarantacinque milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- **LOTTOMATICA VIDELOT RETE SPA** al pagamento della somma di **euro 100.000.000,00** (cento milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- **GMATICA SRL** al pagamento della somma di **euro 150.000.000,00** (centocinquanta milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- **CODERE SPA** al pagamento della somma di **euro 115.000.000,00** (centoquindici milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- **HBG SRL** al pagamento della somma di **euro 200.000.000,00** (duecento milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- **GAMENET SPA** al pagamento della somma di **euro 235.000.000,00** (duecentotrentacinque milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- **COGETECH SPA** al pagamento della somma di **euro 255.000.000,00** (duecento-

6 Il testo integrale della **Sentenza** è pubblicato sul sito della Casa della Legalità al link:
http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_2_sentenza-corte-conti-lazio-2012.pdf

cinquantacinque milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;

- **SNAI SPA** al pagamento della somma di **euro 210.000.000,00** (duecentodieci milioni di euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;

- **Giorgio TINO** al pagamento della somma di **euro 4.826.250,00** (quattro milioni ottocentoventiseimila duecentocinquanta euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;

- **Antonio TAGLIAFERRI** al pagamento della somma di **euro 2.598.750,00** (due milioni cinquecentonovantottomila settecentocinquanta euro) comprensiva di rivalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo».

Senza qui entrare nel merito appare evidente - oltre alla dilatazione dei tempi volta al raggiungimento della prescrizione (ed al parallelo obiettivo di provvedimenti di condono o, comunque, di un maxisconto) - **che nella Sentenza vi sia stata una drastica riduzione delle sanzioni rispetto alle richieste di condanna** (si veda la tabella riportata a pagina 11). Questo senza ancora valutare che la **Sentenza di Appello** arriverà (come vedremo in seguito) solo nel **febbraio 2015**.

3. L'ATTENZIONE MEDIATICA ED I TENTATIVI DI CONDONO

La vicenda in questione ha avuto un'ampia risonanza mediatica grazie all'attività giornalisti **Ferruccio Sansa** e **Marco Menduni** (in allora entrambi cronisti de “**Il Secolo XIX**”). Gli stessi con più articoli ed approfondimenti portavano a conoscenza dell'opinione pubblica ampi dettagli di quanto evidenziato dalla Commissione d'indagine (vedesi capitolo 1), dall'attività istruttoria della Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio (vedesi capitolo 2), nonché di diverse risultanze delle attività di indagine della Guardia di Finanza e di alcuni procedimenti penali seguiti da diverse Procure⁷.

Proprio attraverso tali pubblicazioni, poi riprese anche dalla nota trasmissione televisiva “**Striscia la notizia**” ed altre testate giornalistiche, oltre seguite e rilanciate costantemente dal **sito internet della Casa della Legalità**, si arrivò alla diffusione della **questione relativa alle SLOT** relativa ai “**98 MILIARDI DI EVASIONE**”.

Tale campagna mediatica rendeva arduo il tentativo da parte del Governo, ed in particolare dell'allora Sottosegretario VISCO Vincenzo, volto all'adozione di un provvedimento di condono a favore delle 10 società concessionarie.

Risultava infatti che presso il **Ministero competente** (ove Sottosegretario era **VISCO Vincenzo**) fosse **già stata predisposta una bozza di provvedimento di condono**, ma che a seguito della campagna mediatica che aveva portato a conoscenza dell'opinione pubblica la portata della questione relativa alle **Concessionarie delle SLOT** (“**98 MILIARDI DI EVASIONE**”), non riuscivano nell'intento di approvazione di detto provvedimento.

In particolare **emergeva da diversi Atti che il GOVERNO, ed in particolare il Sottosegretario VISCO, procedevano nel tentativo di salvaguardare gli interessi delle società Concessionarie**, cercando di sfruttare l'inserimento di un provvedimento ad hoc nella manovra Finanziaria.

Nel dettaglio:

- 26 LUGLIO 2007

Risoluzione approvata dalla **VI Commissione** della **CAMERA DEI DEPUTATI**
[risoluzione in Commissione 8-0077 presentata da **Rolando NANNICINI**]

«La VI Commissione, considerata l'esigenza di intervenire tempestivamente sul settore dei giochi, in particolare per quanto riguarda la gestione degli apparecchi da intrattenimento e la relativa gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito, anche alla luce delle recenti iniziative della Corte dei Conti, tese a verificare i livelli di servizio e il rispetto delle convenzioni per le concessioni per l'affidamento dell'attivazione della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento e divertimento, a suo tempo sottoscritte dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e da dieci concessionari nazionali; tenuto conto delle difficoltà temporali nell'attuazione di tali norme; impegna il Governo ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle

⁷ Gli articoli de **Il Secolo XIX** sono stati pubblicati da tempo sul sito della Casa della Legalità ed ora sono anche raccolti in un unico file .pdf disponibile al link:

http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_3_ilsecoloxix.pdf

conseguenti entrate erariali, il Ministero dell'Economia e delle Finanza – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, d'intesa con soggetti interessati, proceda immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 12 marzo 2004, n. 86, prevedendo, in particolare, che l'eventuale applicazione di penali sia disposta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità».

- AGOSTO 2007

Bozza di Decreto Collegato alla Finanziaria – CAPO II

[Disposizioni in materia di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e Ulteriori disposizioni fiscali]

«Art. 58

1) Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio e di assicurare una corretta azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi, consegnati da divertimento ed intrattenimento, con salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e del consumatore finale, il Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, procede immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 12 marzo 2004, n. 86, prevedendo che la eventuale applicazione di penali sia disposta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sulla base di parametri concreti, tenendo conto anche delle modalità di funzionamento degli apparecchi rispetto ai criteri di verifica adottati.

(...)

Art. 60

1) Con provvedimenti del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sono definite le modalità e le procedure di inibizione alla raccolta di gioco alle quali sono tenute gli esercenti, incaricati della raccolta stessa dai concessionari della gestione telematica del gioco lecito con apparecchi da divertimento ed intrattenimento».

- 29 SETTEMBRE 2007

IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

«Articolo 40

(Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali)

...

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'Economia e delle Finanze approva lo Statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce la data a decorrere della quale le funzioni svolte dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa.

...»

Se i primi due provvedimenti palesano chiaramente il tentativo di garantire “sconti” sulle penali e revisione della Convenzione (che era stata posta alla base della procedura di assegnazione) a vantaggio evidente delle società concessionarie, più subdolo appare il Collegato alla Finanziaria appena visto. Questo infatti decidendo di procedere allo “scioglimento” dell'AAMS ed alla costituzione di singole altre Agenzie (come quella che avrebbe ereditato la partita “giochi” dall'AAMS) stabilisce di fatto che le funzioni, i poteri (e quindi anche le possibili di agire verso i concessionari, così come per ridurre le penali e modificare sostanzialmente la Convenzione), devono essere definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in assoluta e piena autonomia, senza successiva approvazione da parte del Governo e, soprattutto, del Parlamento.

Senza qui ripercorrere le diverse pubblicazioni citate (ed allegate) de “Il Secolo XIX” che come Casa della Legalità si procedeva con il diffondere quotidianamente online su scala nazionale (fatto che a quanto ci era stato riferito da fonte confidenziale aveva pesantemente irritato gli ambienti del Ministero dell'Economia e delle Finanze), si riporta solo un solo singolo ma significativo passaggio che esplicita l'interesse particolare dell'allora **Sottosegretario VISCO Vincenzo** sulle indagini in corso relative alla vicenda in esame.

In data **23 SETTEMBRE 2007** sul quotidiano “**Il Secolo XIX**” veniva pubblicata un'ampia **intervista al Gen. Roberto Speciale**, che era stato **rimosso dalla guida della Guardia di Finanza**. Nell'intervista in questione il **Gen. Speciale**, in particolare, dichiarava:

«Vincenzo VISCO mi telefonò per avere notizie sull'indagine che riguardava Giorgio TINO, il direttore dei Monopoli di Stato che lui stima molto»

«VISCO mi chiedeva informazioni sulle inchieste della Guardia di Finanza. In particolare mi ricordo una telefonata in cui il viceministro era arrabbiatissimo» «Era la sera del 16 GIUGNO 2006. Molti ufficiali erano con me a Villa Spada per la tradizionale cena di chiusura del corso superiore di polizia tributaria. All'improvviso tra i commensali si diffonde la notizia dell'arresto di Vittorio Emanuele. E subito dopo squilla il mio telefonino. Era **VISCO**, furente: “*Lei non mi ha detto nulla*”, esordì. **Voleva avere immediate informazioni sulla situazione processuale di Giorgio TINO, il direttore generale dei Monopoli, indagato nell'inchiesta di John Henry Woodcock. TINO è un manager che VISCO tiene in alta considerazione.**»

4. INTERESSI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Oltre che per quanto emerso da diverse inchieste giudiziarie, nonché dagli stessi rilievi della **Commissione d'indagine** (di cui al capitolo 1), **l'aspetto degli interessi diretti della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei giochi** (soprattutto alla luce del contesto di illegalità dilagante che si è ampiamente documentato, per diretta conseguenza dell'operato dell'AAMS e della SOGEI), **era ampiamente noto al GOVERNO, così come al PARLAMENTO**. Ma come abbiamo visto, nonostante i tanti impegni e proclami politici, la linea non è mai cambiata.

La **Commissione Parlamentare Antimafia** procedeva con il documentare la questione, a seguito del proprio lavoro avviato nel 2008, con apposita **“Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito”** che veniva approvata dalla Commissione stessa il 20 luglio 2011⁸.

Nella **Relazione** in questione si legge:

«a) Crescita della raccolta e beneficio erariale

La raccolta dei giochi in Italia tra il 2003 e il 2010 è stata complessivamente di 309 miliardi di euro e il comparto dei giochi pubblici e delle scommesse sportive si è affermato come settore trainante del sistema Paese.

L'intero comparto ha visto aumentare i volumi di raccolta ad un tasso medio annuo del 20,9 per cento tra il 2003 e il 2009 (da 15,1 a 54,3 miliardi di euro) e del 13 per cento nel 2010, raggiungendo la cifra di 61,433 miliardi di euro (+306 per cento rispetto al 2003) e con una proiezione per il 2011 che arriva a 70,485 miliardi di euro.

(...)

Le corrispondenti entrate erariali sono state pari a 8,730 miliardi di euro; queste, comparate a quelle dell'anno precedente – che registravano un totale di 8,801 miliardi di euro –, sono diminuite di circa lo 0,8 per cento a fronte di un incremento della raccolta pari al 13 per cento, con la previsione di un incremento dello 0,2 per cento per il 2011 (su un'ipotesi di raccolta di 70,485 miliardi di euro).

...»

MACRO CATEGORIE di GIOCHI (dati in milioni di euro)	RACCOLTA		ENTRATE ERARIALI	
	2009	2010	2009	2010
Lotto	5.664	5.232	1.591	1.249
Giochi numerici a totalizzatore naz.	3.776	3.524	1.736	1.576
Lotterie	9.434	9.368	1.663	1.545
Giochi a base sportiva	4.170	4.496	218	214
Giochi a base ippica	1.981	1.730	97	83
Bingo	1.512	1.954	270	215
Apparecchi	25.491	31.983	3.156	3.754
Giochi di abilità a distanza	2.348	3.146	70	94
TOTALE*	54.376	61.433	8.801	8.730

Fonte dati: AAMS

⁸ La **Relazione sul gioco della Commissione Parlamentare Antimafia** è pubblicato sul sito della Casa della Legalità al link: http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_4_Commissione-Parlamentare-Antimafia.pdf

«2. IL REATO DI RICICLAGGIO E LA NORMATIVA ITALIANA SUL GIOCO. CENNI SISTEMATICI

Secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono sottoposte alle norme antiriciclaggio (il decreto, agli articoli 24 e 39, fissa norme specifiche per l'offerta di giochi):

- l'attività di gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonchè del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (articolo 14, comma 1, lettera d));
 - l'attività di offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 14, comma 1, lettera e));
 - l'attività di offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 14, comma 1, lett. E-bis)
- ...»

«5. L'ATTIVITA' DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Il VI Comitato, il 24 febbraio 2011, ha svolto l'audizione del tenente colonnello Stefano Cosimo De Braco, appartenente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e del tenente colonnello Massimiliano Di Lucia, del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza.

Nella circostanza è stato evidenziato che l'attenzione operativa della Guardia di finanza nel settore è sempre alta, in quanto la difesa della legalità nel mondo dei giochi investe appieno la missione istituzionale di polizia economico-finanziaria e di concorso alla tutela della sicurezza pubblica che la legge affida al Corpo.

Il gioco illecito è infatti un fenomeno plurioffensivo che mina gli interessi finanziari dello Stato, poichè produce evasione fiscale e sottrae al bilancio generale risorse da destinare al benessere della collettività; lede gli interessi del mercato e del sistema economico, in quanto chi organizza e promuove giochi illegali e abusivi danneggia gli operatori autorizzati che rispettano le regole e, infine, la sicurezza generale dell'ordinamento, perchè le offerte di gioco non gestite e non garantite dallo Stato sono insicure e pericolose e perché i grandi profitti generati dalle attività ludiche svolte abusivamente attirano gli interessi della criminalità organizzata.

I dati relativi alla crescita del comparto giochi, all'incremento annuale e alla spesa pro capite, fanno emerge in tutta evidenza come l'illegalità possa causare pesanti ricadute sull'economia e sul gettito fiscale complessivo del Paese, anche in considerazione del grande livello tecnologico delle organizzazioni specializzate nelle frodi nel settore, nonchè in considerazione della connessione esistente in determinati contesti tra gioco illegale, usura ed estorsione.

L'entità delle somme movimentate dal settore giochi giustifica l'esigenza di contrastare, in modo sempre più stringente, i fenomeni di illegalità e abusivismo che possono produrre

pesanti ricadute sul gettito dei tributi diretti e indiretti, oltre ad arrecare gravi danni agli operatori autorizzati.

Inoltre, in ragione delle prospettive di guadagno molto alte e della forte domanda del mercato, lo specifico settore rappresenta – come anzidetto – un’attrattiva per la criminalità organizzata e per il riciclaggio di proventi illeciti, creando problemi più ampi sul piano della tutela della sicurezza generale dell’ordinamento e dell’inquinamento del sistema economico nel suo complesso.

L’azione di contrasto della Guardia di finanza nel settore è condotta attraverso una diffusa presenza dei Reparti territoriali, supportata da una adeguata azione di intelligence e da una mirata analisi di rischio, realizzata attraverso l’elaborazione e l’aggiornamento di specifici «indici di pericolosità», per selezionare gli operatori da sottoporre a controllo.

La Guardia di finanza, tenuto conto delle funzioni di polizia economica e finanziaria assegnate al Corpo dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, opera a contrasto dei diversi fenomeni illeciti che interessano lo specifico comparto, attraverso un’azione trasversale tesa a:

- combattere l’evasione fiscale, tenuto conto delle significative ricadute sull’economia e sul gettito fiscale complessivo prodotte dal gioco illegale;
- tutelare il mercato, affinché gli operatori onesti non subiscano la concorrenza sleale di chi, invece, organizza e promuove giochi illegali e abusivi;
- proteggere i consumatori da proposte di gioco insicure e pericolose, perchè non gestite e garantite dallo Stato;
- contrastare, da ultimo, tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione e utilizzo delle molteplici forme di gioco e scommesse.

In particolare il Corpo, sulla base del disposto dell’articolo 38, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), è il primo referente per l’AAMS per il controllo sul corretto andamento del settore dei giochi e delle scommesse.

...»

Oltre alla panoramica di specifiche attività territoriali la Commissione nella propria Relazione indica, inoltre, nel dettaglio alcune delle principali Operazioni riguardanti la criminalità organizzata, seguite dalla Guardia di Finanza, che possono essere lette direttamente nella Relazione pubblicata (si veda il link alla nota 8).

Si procede invece con il riportare parte di quanto indicato dalla Commissione in riferimento all'analisi e considerazioni della Procura Nazionale Antimafia:

Il patrimonio informativo e documentale del VI Comitato di questa Commissione parlamentare antimafia si è arricchito della relazione annuale 2011 del Procuratore nazionale antimafia riferita all’anno 2010 e dell’audizione del dottor Gianfranco Donadio, procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, in data 5 aprile 2011.

In primo luogo, tali acquisizioni hanno consentito di confermare il dato quantitativo del volume di gioco prodotto in Italia. Si legge testualmente nel prologo della indicata relazione che **«L’Italia è tra i primi 5 Paesi al mondo per volume di gioco: l’industria del gioco ha attualmente un fatturato complessivo pari al 3 per cento del PIL e dà lavoro a 5.000 aziende e 120.000 persone. Tali dati, che si riferiscono al gioco legale, sono destinati ad impennarsi se si guarda anche al gioco clandestino»**.

Nel rimandare al contenuto analitico della relazione, nella parte relativa alle aree geo-criminali in cui le mafie (cosa nostra, camorra, ’ndrangheta e sacra corona unita) sono penetrate e si sono infiltrate nel tessuto del gioco legale, occorre, sin da ora, rimarcare un dato particolarmente allarmante che emerge dal documento citato: il gioco, comprese le

scommesse su eventi sportivi, **per i notevoli introiti che vengono assicurati, a fronte di rischi «giudiziari» relativamente contenuti, è ormai diventato la nuova frontiera della criminalità organizzata di tipo mafioso.**

E, infatti, le indagini giudiziarie hanno dimostrato – in alcuni casi anche con positive verifiche dibattimentali – che le organizzazioni criminali, su buona parte del territorio nazionale, impongono agevolmente agli esercizi commerciali che insistono sul medesimo, su cui esercitano il dominio mafioso, gli apparecchi da intrattenimento (le cosiddette macchinette). Apparecchi che, quando sono regolari, assicurano guadagni ingenti e rapidi e, contemporaneamente, generano profitti enormi se sfuggono al sistema di imposizione fiscale; quando si tratti di apparecchi truccati, il più delle volte sono volti a precludere, di fatto, ai giocatori ogni possibilità di vincita.

Il dato allarmante che si ricava dall'analisi svolta dai magistrati della Direzione nazionale antimafia è che anche nel settore delle scommesse su eventi sportivi (come del resto in altri settori economici, ad esempio quello agro-alimentare), oramai le mafie operano come dei soggetti economici inseriti a pieno titolo nel tessuto legale, non limitandosi più a semplici incursioni.

Da un lato, infatti, le organizzazioni mafiose non hanno abbandonato i tradizionali «strumenti» delittuosi dell'estorsione e dell'imposizione (ad esempio di apparecchi o macchinette) avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Altresì le indagini giudiziarie hanno messo in evidenza come altro tradizionale settore oggetto delle incursioni mafiose è rappresentato dalla gestione di bische clandestine, dall'organizzazione del toto nero o del lotto clandestino. Appaiono illuminanti della descritta situazione le risultanze dell'attività investigativa della procura della Repubblica – direzione distrettuale antimafia – di Napoli (operazione Hermes, già accennata in questo lavoro nella parte relativa all'attività della Guardia di finanza), sfociata, all'esito del giudizio abbreviato, in numerose condanne e nel rinvio a giudizio di svariati imputati. Il procedimento ruota intorno alla figura di Renato Grasso, introdotto nel settore del gioco illecito e – come accertato dai provvedimenti giudiziari – già risultato in passato legato al clan Vollaro, poi al clan Grimaldi e, dopo ancora, al clan dei Casalesi. Si accertava dunque che Grasso aveva stretto precisi accordi con vari sodalizi camorristici in forza dei quali i vari clan assicuravano – nelle zone di rispettivo dominio mafioso – alle imprese riconducibili al medesimo Grasso l'effettivo monopolio nel settore del gioco. **Le imprese di Grasso avevano, infatti, l'esclusiva nel noleggio dei videopoker illegali e leciti,** nonchè nella raccolta delle scommesse, legali e clandestine. Tale esclusiva era ovviamente assicurata attraverso la forza di intimidazione che i clan esercitavano nella loro zona di influenza. In cambio di tale appoggio il Grasso garantiva ai vari clan un consistente introito fisso o una determinata percentuale dei profitti derivanti dalle varie attività. Inoltre il medesimo Grasso, il quale aveva ormai acquisito un patrimonio consistente, fungeva da «sportello bancario» per i vari sodalizi, che si rivolgevano a lui per ogni esigenza.

Non appare inutile aggiungere che una delle caratteristiche delle organizzazioni mafiose è la disponibilità di ingenti somme di denaro, che servono a corrompere, a esercitare l'attività di prestito a usura, in tal modo riciclando il denaro di provenienza illecita. L'entità degli introiti assicurati da tale sistema criminale era tale da richiedere una sorta di «struttura contabile» composta da un referente di zona, un fiduciario del clan camorrista preposto al controllo dell'andamento delle attività, e da un contabile di zona, fiduciario di Grasso, incaricato di effettuare i conteggi settimanali dopo essersi relazionato con i vari operatori coinvolti nelle attività di gioco e di scommesse. Agli accordi suddetti partecipavano i maggiori clan camorristici, fra i quali il clan Vollaro di Portici, il clan Mazarella per Forcella, il clan Misso per la Sanità, il clan Brandi per il Vomero, il clan dei

Casalesi per la provincia di Caserta. Nell'ambito del procedimento venivano anche in evidenza i rapporti dei fratelli Grasso con alcuni personaggi di spicco della criminalità mafiosa. In particolare si accertava che fino al 2004 Mario Iovine detto «Rifini» e Grasso avevano gestito congiuntamente un'attività per la distribuzione dei videopoker e per l'esercizio delle scommesse clandestine tra Roma, Napoli e Caserta; del resto, da alcuni appunti sequestrati nel corso dell'operazione, emergeva come tali rapporti fossero ancora correnti nel corso dell'anno 2010 nell'ambito della raccolta delle scommesse. Dalle indagini è emerso che Renato Grasso, introdotto in tutti i più importanti clan camorristici napoletani, attraverso i suoi contatti, era in grado di estendere la sua influenza anche in territori governati dalla mafia e dalla 'ndrangheta. Nel procedimento, oltre all'emissione di ventinove ordinanze di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale), concorrenza sleale (articolo 513-bis), riciclaggio (articolo 648-bis) e reimpiego (articolo 648-ter), sono stati eseguiti rilevanti sequestri patrimoniali per oltre 150 milioni di euro. A dimostrazione della pervasività dell'associazione criminale appare illuminante, ma non di meno allarmante, il numero di sequestri di alcune sale Bingo dislocate su tutto il territorio nazionale: Brescia, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Cremona, Milano, Padova, Lucca, Cassino, Ferentino (FR), Sant'Arpino e Teverola (CE). Veniva, inoltre, sottoposta a sequestro preventivo la società Betting 2000 che sviluppava il più alto volume di affari a livello nazionale nel settore delle scommesse sportive telematiche.

Quest'ultima circostanza, vale a dire il sequestro di un punto di scommesse che opera per conto della società straniera Betting 2000 pone in rilievo un altro dato: l'organizzazione mafiosa, pur non rinunciando alle tradizionali forme parassitarie di manifestazione (imposizione del pizzo) nel settore del gioco e della raccolta delle scommesse su eventi sportivi, sta cambiando volto, nel senso che si sta strutturando sotto forma di imprese con connotati di «normalità». La naturale conseguenza che ne deriva è che essendo notoria, nel settore delle scommesse, l'appartenenza di determinate imprese al circuito mafioso – rispetto al quale esse operano anche come «lavanderie» del denaro «sporco» – le altre imprese, quelle lecite e pulite, abbandonano quel tipo di mercato, perchè ritenuto non più conveniente o poco remunerativo. **Il risultato finale è che in questo genere di mercato l'impresa mafiosa sta iniziando ad operare in regime di monopolio, mortificando la libertà di iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione), che sta alla base del principio di libera concorrenza, condizione primaria per lo sviluppo democratico ed economico del nostro Paese.**

Ed è anche nel settore delle scommesse telematiche che l'analisi della Direzione nazionale antimafia coincide con quella svolta dal VI Comitato «antiriciclaggio», con particolare riguardo al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso. E, invero, dalla relazione annuale della Direzione nazionale antimafia, emerge come, nell'ambito delle scommesse clandestine per via telematica, attraverso gli internet point, risulta evidente l'inserimento della criminalità, reso più agevole dalla circostanza che questa forma di scommessa viene esercitata attraverso bookmaker stranieri (privi di ogni autorizzazione da parte di AAMS), con ulteriori difficoltà nello svolgimento dei controlli.

A questo punto, anche nel riprendere il contenuto dell'audizione del procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, dottor Donadio, occorre riepilogare la filiera dei soggetti responsabili della «rete» del gioco legale in Italia:

- AAMS, che regola il comparto del gioco pubblico attraverso una verifica costante dell'operato dei concessionari;
- le **concessionarie**, imprese private che, a seguito di gara pubblica, hanno ricevuto da AAMS la concessione per la conduzione della rete telematica e ne assicurano l'operatività. Sono responsabili della raccolta verso AAMS e a tale scopo concludono distinti contratti con i gestori degli apparecchi;

- i **gestori**, imprese private che ricevono dalla concessionaria il mandato per la distribuzione, l'installazione e la gestione delle attività di raccolta del gioco. Sono i proprietari degli apparecchi (di cui garantiscono al concessionario la conformità a quanto previsto dalla normativa) che poi affidano agli esercenti;
- gli **esercenti**, ovvero i titolari degli esercizi pubblici in cui le macchinette vengono installate. L'esercente stipula un contratto con il gestore impegnandosi a fornire lo spazio dove collocare gli apparecchi, l'alimentazione elettrica e la custodia, e ricevendo un corrispettivo commisurato all'entità delle giocate.

Gli importi delle giocate vengono in parte restituiti ai clienti sotto forma di vincite (cosiddetto payout), il resto viene ritirato periodicamente dal gestore.

Le somme ritirate devono in parte essere riversate al concessionario che, oltre al suo aggio, incassa anche gli importi a titolo di prelievo erariale (PREU), che poi è tenuto a riversare all'AAMS. Il residuo, al netto della remunerazione per l'esercente, costituisce il profitto del gestore. E' evidente che tutto il sistema di imposizione fiscale si basa sulla corretta operatività della rete telematica che garantisce all'AAMS di verificare che le somme versate a titolo di PREU corrispondano al volume delle giocate.

Conseguentemente sono numerosissime le condotte criminali finalizzate ad alterare i flussi di comunicazione, concernenti i dati di gioco, dalle macchinette al sistema di elaborazione del concessionario, ovvero ad intervenire direttamente sui contatori per ridimensionare l'entità dei dati di gioco. In tal modo la criminalità si appropria sia degli importi che dovrebbero essere corrisposti all'AAMS a titolo di imposta (PREU) sia dell'aggio del concessionario, che è ovviamente proporzionale al volume delle giocate. Tali condotte si realizzano mediante un'introduzione abusiva nel sistema telematico ed installando apparecchiature in grado di impedire le comunicazioni tra l'apparecchiatura da gioco e la rete, interrompendo di fatto il flusso originale dei dati e consentendo la comunicazione di un flusso diminuito dei medesimi. Altra prassi criminale è quella di alterare le macchinette previste dall'articolo 110, comma 7, del TULPS (i videogiochi), installando una seconda scheda elettronica di gioco, oltre a quella originale, che consente la trasformazione dell'apparecchio in una slot con vincita in denaro. In tal modo, attraverso un telecomando, si attiva la seconda scheda e si realizza una new-slot non collegata alla rete telematica e sulla quale dunque non vi è alcun prelievo fiscale commisurato alle giocate.

...»⁹

La stessa **Commissione Parlamentare Antimafia** produceva, al termine dei propri lavori, con l'approvazione della Relazione sopra citata e richiamata anche **specifiche proposte al Legislatore (ed al Governo) che però, come già quanto indicato dalla Commissione d'indagine, non vedevano seguito sostanziale.**

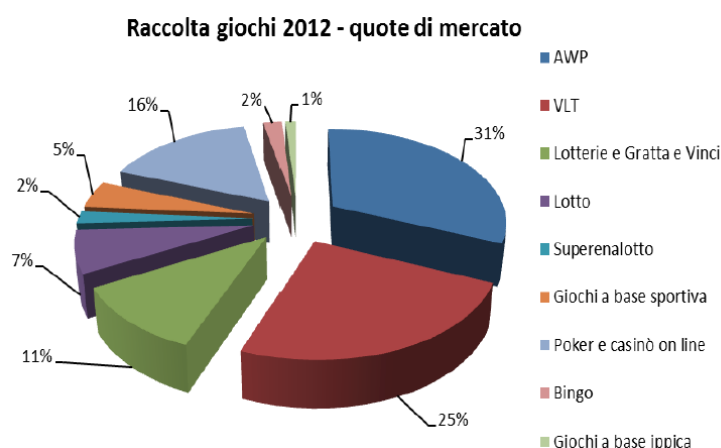
La **Direzione Nazionale Antimafia** procedeva in merito alla questione anche nelle successive relazioni annuali. Nell'ultima **Relazione** disponibile, del dicembre 2013¹⁰, nel capitolo **“Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito”**, si legge:

«Nel 2012 il comparto del gioco ha continuato a crescere sia pure in misura più contenuta rispetto al passato. Mentre infatti nel 2011 la raccolta aveva sfiorato gli 80 miliardi di euro, con un incremento, rispetto al 2010, del 31%, nel 2012 la raccolta è stata pari a 87 miliardi di euro, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 9%.

9 La **Relazione della DNA** del dicembre 2010 è stata pubblicata sul sito della Casa della Legalità al link: http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_8_Relazione-DNA-Dicembre-2010.pdf

10 La **Relazione della DNA** del dicembre 2013 è stata pubblicata sul sito della Casa della Legalità al link: http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_5_Relazione-DNA-Dicembre-2013.pdf

La somma complessiva che nello scorso anno è stata redistribuita ai giocatori sotto forma di vincite (cd *payout*) è pari a 70 miliardi. Il dato, di per sé suggestivo, deve però essere valutato nel contesto di un meccanismo che privilegia pochissime persone con alte vincite. **Il settore che attrae maggiormente i giocatori resta sempre quello degli apparecchi di intrattenimento (*new-slot e video-lottery*) che rappresentano il 56 % del totale.** Ma assolutamente sorprendente è l'evoluzione che hanno avuto i giochi *on line* passati dal 10 al 16% con un incremento del 60%. Seguono le lotterie, in cui si ricomprendono anche le lotterie istantanee “gratta e vinci”; poi il lotto; le scommesse sportive; i giochi numerici a totalizzatore come il superenalotto, il Bingo e infine i giochi ippici.



Nel 2013 però, per la prima volta dopo molti anni, si registra un'inversione di tendenza. Ed infatti mentre nel primo semestre del 2012 la raccolta era di 44 miliardi, nel primo semestre di quest'anno risulta di poco superiore ai 42 miliardi, con un decremento, nel periodo, del 3,7% .

Sembra dunque che il settore, dopo aver realizzato incrementi vertiginosi (passando da una raccolta di circa 20 miliardi nel 2003 a una raccolta di 87 miliardi nel 2012), vada ora incontro ad una relativa saturazione.

Ulteriori cambiamenti si riscontrano, come si è accennato, nelle propensioni dei consumatori. Ed infatti mentre rimane stabile l'assoluta affezione del pubblico per gli apparecchi da intrattenimento, per il resto le preferenze hanno subito un'evoluzione spostandosi dalle lotterie ai giochi *on line*. Comparto che vale ormai un sesto dell'intero mercato.

(...)

Ma l'evoluzione dei gusti del pubblico ha determinato un calo delle entrate erariali. Ed infatti tali giochi, proprio per il fatto di avere un *payout* molto elevato, e consentendo dunque minori margini di guadagno agli operatori, hanno una tassazione molto più bassa rispetto alle altre tipologie di gioco.

E così mentre l'erario percepisce per il superenalotto mediamente il 44,7% della raccolta, per il lotto mediamente il 27%, per il gratta e vinci tra il 16 e il 18 %, per le slot machine il 12,7 %, per il Bingo l'11%, le entrate erariali sono molto minori per le videolottery tassate al 5%, per le scommesse sportive tassate in media al 4% e per il *poker cash* e gli altri giochi da casinò *on line* tassati addirittura allo 0,6 % 189 della raccolta.

Da ciò deriva che a partire dal 2010, pur essendo stato il volume di gioco in costante crescita, le entrate erariali sono progressivamente diminuite. In definitiva dunque, a fronte delle gravi difficoltà sociali prodotte dal diffondersi del gioco, il ritorno in termini erariali non è quello atteso.

Come si è detto l'Italia ha una forte propensione al gioco : **il comparto rappresenta il 4%**

del PIL nazionale e, considerato globalmente, rappresenta la 3° azienda del paese dopo ENI e FIAT.

Prendendo in esame unicamente il settore del gioco legale, risulta che sul suolo nazionale sono dislocati circa 475.256 apparecchi (424.700 N/S e 50.556 VLT), 2.000 concessionari, 5.000 gestori, e 13.611 punti autorizzati per le scommesse e per il gioco *on line*. I giocatori abituali sono 15 milioni, di cui 800.000 patologici tanto che la ludopatia è ormai inserita tra i livelli essenziali di assistenza.

Tutto il comparto del gioco è di altissimo interesse per la criminalità organizzata. Ovviamente nel gioco illegale - quale il totonero, il lotto o le scommesse clandestine - le associazioni mafiose hanno trovato storicamente una importante forma di sovvenzione; ma anche nel perimetro legale del gioco si sono verificate importanti infiltrazioni: attraverso di esso infatti la criminalità mafiosa investe, acquisendo ed intestando a prestanome sale deputate al gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le già scarse possibilità di vincita dei giocatori o per abbattere l'entità dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali illecitamente acquisiti.

(...)

I settori di interesse per la criminalità organizzata

L'attività della criminalità organizzata si concentra sui settori più redditizi del sistema, la galassia degli apparecchi da intrattenimento (meglio conosciuti come *slot machine* o *new slot* e *video lottery*), il mondo delle scommesse sportive e la giungla del gioco d'azzardo *on line*.

Si ritiene dunque opportuno richiamare – come si è fatto nella relazione del precedente anno - la normativa che regola tali tipi di gioco, facendo anche riferimento alle novità che hanno interessato, nell'ultimo periodo, il settore.

A) GLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

L'art. 110 del R.D. nr. 773/1931 disciplina gli apparecchi da intrattenimento distinguendone due categorie, a seconda che vi sia o meno una vincita in denaro:

– apparecchi previsti dell'art. 110 comma 6 del TULPS:

sono quelli che distribuiscono premi in denaro, erogati direttamente dalla macchina. Essi comprendono due tipologie di apparecchi:

- - **le diffusissime new-slot o AWS Amusement with prize** (previste dal **comma 6** lettera a), apparecchi comandati da una scheda elettronica situata al loro interno, in cui il costo della partita non può essere superiore a € 1 e la vincita non può superare € 100. Le vincite, su un ciclo complessivo di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75 % delle somme giocate (c.d. payout);

- - **le videolottery terminal o VLT** (previste dal **comma 6** lettera b), apparecchi dotati di un terminale multigioco collegato al server della concessionaria da cui si scaricano i giochi: in pratica il software di gioco non è presente nella macchina (nella scheda elettronica) ma viene trasmesso dalla rete telematica gestita dal concessionario. Dunque l'apparecchio funziona soltanto se è collegato alla rete telematica.

Il costo della partita può arrivare a € 10 e la vincita a € 5000 (500.000 in caso di jackpot) e proprio per tali caratteristiche le VLT possono essere installate soltanto nei locali pubblici destinati specificamente al gioco. Le vincite non devono risultare inferiori all'85 % delle somme giocate (c.d. payout).

Tutti gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono essere usati da minori.

– apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, previsti dall'art. 110 comma 7 del TULPS.

Fanno parte di questa categoria:

- i congegni elettromeccanici privi di monitor (previsti dal **comma 7** lett. a) attraverso cui si può specificamente esercitare l'abilità del giocatore e in cui il premio è rappresentato da piccola oggettistica. Si tratta delle c.d. "pesche di abilità" o "gru".

- gli apparecchi basati unicamente sull'abilità (previsti dal **comma 7** lett. c) per i quali non vi è vincita in denaro ma in cui la capacità del giocatore determina la durata della partita. Si tratta dei video giochi, flipper, calcio balilla.

Tali apparecchi, a differenza di quelli previsti dal **comma 6**, sono fruibili anche da minorenni.

La produzione, l'importazione e la gestione sia dei congegni previsti dal **comma 6** (new slot e video-lottery) sia di quelli previsti dal **comma 7** (videogiochi), è soggetta all'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

A.1 Le regole di tassazione e la rete legale per gli apparecchi da intrattenimento

Sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (new-slot e videolottery) si applica un prelievo erariale unico (**PREU**) calcolato sull'entità delle somme giocate e registrate dagli appositi contatori. Su quelli senza vincita in denaro non vi è tassazione.

Allo scopo di consentire ad **AAMS** di controllare il volume di gioco, in modo da poter verificare la correttezza degli introiti versati, ciascun apparecchio è collegato ad una rete telematica, affidata in concessione. Il concessionario, attraverso la sua rete, riceve in tempo reale i dati registrati dagli apparecchi; assicura l'elaborazione degli stessi e il loro trasferimento periodico al sistema centrale gestito direttamente dai **Monopoli** tramite la **So.Gei**; provvede alla segnalazione immediata di anomalie, alla contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del **PREU**.

Dunque la "rete" del gioco legale per gli apparecchi elettronici da intrattenimento, risulta costituita da :

- **Agenzia delle dogane e dei monopoli** che regola il comparto attraverso una verifica costante dell'operato dei concessionari ;

- **i produttori/importatori** che realizzano l'apparecchio e/o lo importano adeguandolo alla normativa italiana;

- **le concessionarie**, imprese private che, a seguito di gara pubblica, hanno ricevuto dall'Agenzia la concessione per la conduzione di una rete telematica e ne assicurano l'operatività nei termini sopra indicati. Sono responsabili verso **AAMS** della conformità degli apparecchi distribuiti dai gestori e della raccolta del gioco (e a tale scopo concludono distinti contratti con i gestori) nonché dell'assolvimento degli obblighi tributari;

- **i gestori**, imprese private che ricevono dalla concessionaria il mandato per la distribuzione, l'installazione e la gestione delle attività di raccolta del gioco. Sono i proprietari degli apparecchi (di cui garantiscono al concessionario la conformità a quanto previsto dalla normativa) che poi affidano agli esercenti. Provvedono altresì, per conto della concessionaria, al prelevamento delle somme presenti negli hopper, che consegnano, al netto del loro guadagno e del corrispettivo degli esercenti, alla concessionaria;

- **gli esercenti** ovvero i titolari degli esercizi pubblici in cui gli apparecchi vengono installati che devono essere in possesso della licenza di cui all'art. 86 TULPS. L'esercente stipula un contratto con il gestore, impegnandosi a fornire lo spazio dove collocare gli apparecchi, l'alimentazione elettrica e la custodia, e ricevendo un corrispettivo commisurato all'entità delle giocate.

A.2 Le condotte illecite

Come si è detto attraverso la rete telematica affidatagli, la concessionaria assicura la contabilizzazione del PREU che poi versa allo Stato.

Tutto il sistema di imposizione fiscale si basa dunque sulla corretta operatività di tale rete

telematica che poi, interconnettendosi con la rete gestita da Sogei, garantisce ai Monopoli la possibilità di verificare che l'entità delle somme versate corrisponda al volume delle giocate.

Conseguentemente, sono numerosissime le condotte criminali finalizzate:

- ad attivare apparecchi clandestini, mai censiti (l'apparecchio funziona ma non è collegato ad alcuna rete e dunque non trasmette alcun dato);
- ad interrompere i flussi di comunicazione, concernenti i dati di gioco, dalle "macchinette" al sistema di elaborazione del concessionario (per determinati periodi la macchinetta funziona ma non trasmette i dati perché il collegamento è interrotto);
- ad intervenire direttamente sul sistema telematico installando congegni (i cd "abbattitori") destinati ad interferire nel collegamento telematico tra l'apparecchio e la concessionaria, al fine di modificare il flusso di dati e sottrarre alla tassazione la maggior parte dei ricavi prodotti dall'uso degli apparecchi;
- ad alterare le macchinette previste dall'art. 110 comma 7 (i video giochi) trasformandole – attraverso l'installazione di una seconda scheda elettronica - in una slot con vincita in denaro. In tal modo, azionando un telecomando, si realizza una new-slot non collegata alla rete telematica e sulla quale dunque non vi è alcun prelievo fiscale.

Attraverso tali meccanismi la criminalità si appropria sia degli importi che dovrebbero essere corrisposti a titolo di imposta (PREU), sia dell'agio del concessionario che è anch'esso proporzionale al volume delle giocate.

Gli apparecchi vengono anche alterati nel sistema di gioco, abbassando significativamente il payout, e dunque le probabilità di vincita del giocatore.

Tutte le condotte sopra descritte sono purtroppo diffusissime e di non agevole accertamento: la manomissione dell'apparecchio può essere accertata solo intervenendo sulla singola macchina e sottoponendola a verifica, attività lunga e dispendiosa.

Tuttavia, poiché la rete **SOGEI** - pur non potendo effettuare controlli sistematici - può "interrogare" una determinata macchina per accertare se la giocata in quel momento effettuata viene regolarmente registrata, gli appartenenti ai Monopoli e le FF.OO. sono stati autorizzati ad attingere ad uno specifico fondo per effettuare operazioni di gioco sugli apparecchi, al solo scopo di accertare eventuali violazioni.

Allo scopo di selezionare più accuratamente i soggetti che possono operare in tale lucroso settore, la legge di stabilità per il 2011 ha previsto l'istituzione di un albo degli operatori degli apparecchi da intrattenimento. Si tratta di un elenco che ricomprende l'intera filiera: concessionarie, gestori, esercenti e perfino i manutentori.

Per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario avere la licenza di cui all'articolo 86 del TULPS nonché la certificazione antimafia, che deve quindi essere richiesta da tutti i titolari dei punti di gioco pubblico. E' poi indispensabile essere in regola con i pagamenti del PREU, aver prestato le fidejussioni previste, non essere incorsi nelle violazioni del divieto di gioco per i minori, e mantenere l'azienda in condizioni di regolarità. Senza l'iscrizione all'albo non si può esercitare, e i contratti sottoscritti con i concessionari sono nulli.

A.3 Le sanzioni

Le violazioni delle norme relative al corretto funzionamento, installazione, distribuzione e gestione degli apparecchi da intrattenimento, sono punite con sanzioni amministrative che prevedono una pena pecuniaria per ogni apparecchio irregolare, che deve comunque essere confiscato e distrutto (art. 110 comma 9 TULPS). Per i casi di rilevante gravità è prevista la sospensione della licenza.

La "griglia" introdotta dal D.L. 78/2009 (art. 15) e dalla L. 220/2010 (art. 1 co. 68) prevede poi la determinazione in via induttiva dell'ammontare delle giocate effettuate, sia per il calcolo del PREU sia per le rettifiche fiscali.

L'alterazione degli apparecchi da intrattenimento configura anche ipotesi di reato, ed in particolare la frode informatica (art. 640 ter c.p. sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 3 anni) sia nel caso di modifiche del software finalizzate a modificare l'alea di gioco, sia nel caso di alterazione dei sistemi di contabilizzazione delle giocate per eludere il pagamento del PREU.

Parte della giurisprudenza ritiene che tali ultime condotte configurino anche il delitto di peculato, in quanto poste in essere da soggetti che rivestono la qualità di agenti della riscossione, e dunque incaricati di pubblico servizio, e in quanto finalizzate ad appropriarsi di importi dovuti allo Stato.

A.4 L'interesse della criminalità organizzata per gli apparecchi da intrattenimento

Le organizzazioni criminali investono moltissimo nel settore delle "macchinette". Del resto sono palesi i guadagni ingenti che derivano dalla gestione delle stesse con le metodologie criminali sopra elencate.

Si consideri infatti che se l'apparecchio non è collegato alla rete telematica, l'organizzazione che lo gestisce si appropria sia del PREU (12% del giocato) che dell'agio del concessionario, oltre che della somma che sarebbe dovuta all' esercente che – soprattutto in certi contesti territoriali – è di regola sottoposto al pagamento del "pizzo". Se poi il software della macchinetta viene alterato anche per abbattere le probabilità di vincita del giocatore, ecco che l'importo delle giocate finisce quasi per intero all'organizzazione criminale.

Da una indagine della DDA di Caltanissetta, e dunque relativa ad una zona non particolarmente significativa dal punto di vista imprenditoriale, è emerso che ogni macchinetta alterata rendeva all'organizzazione circa 1000 euro a settimana.

Quanto alle videolottery – che, come si è detto, hanno sistemi di trasmissione dati più sofisticati che ne rendono difficile l'alterazione - **vi è il rischio che vengano attuate condotte di riciclaggio sfruttando un'anomalia insita nell'apparato.** Benché infatti per le VLT sia prevista la giocata massima di € 10, esse accettano banconote di ogni taglio, anche da € 500. **Quando l'utente abbandona il gioco (addirittura anche senza avere effettuato alcuna partita), l'apparecchio emette un ticket in cui è riportata la somma da incassare, indicata come cashout. Non vi è cioè alcuna distinzione tra le somme che sono state introdotte nell'apparecchio dal giocatore, in fase di attivazione del gioco, e l'eventuale vincita. Conseguentemente, introducendo più banconote e ritirandole subito dopo si ottiene un titolo che certifica che la somma complessiva è stata ottenuta quale cashout. Frazionando le giocate al di sotto dei 1.000 Euro, l'importo può essere liquidato in contanti senza alcuna identificazione del giocatore.**

(...)

LE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha reso obbligatoria la normativa antiriciclaggio per gli operatori che esercitano l'attività di offerta di giochi e scommesse e concorsi pronostici on line.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 2009/151, anche gli operatori che esercitano le medesime attività su rete fissa, sono soggetti alla normativa antiriciclaggio per importi superiori a 1.000 euro (art. 24 co 4 D.Lgs 231/2007).

In conseguenza di ciò, gli operatori economici del settore giochi inseriti nel sistema di prevenzione del riciclaggio sono:

- i gestori di case da gioco
- coloro che offrono - su rete fisica o on line – giochi o scommesse con vincite in denaro (con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e

concorsi pronostici).

Gli operatori del gioco sono dunque tenuti agli obblighi previsti dalla legislazione di prevenzione: adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione di operazioni sospette. L'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative e, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di registrazione, anche penali (art. 55 D.Lgs. 231/2007).

Con la Comunicazione del 11 aprile 2013 dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, al fine di agevolare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette, sono stati forniti 213 schemi operativi per rendere più agevole la valutazione dei comportamenti anomali connessi con il settore dei giochi e delle scommesse. Tale schema descrive le possibili anomalie riconducibili, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, al comparto del gioco».

Nella **Relazione della Procura Nazionale Antimafia** – dicembre 2013 – viene quindi prodotta ampia e dettagliata rassegna delle Operazioni di rilievo che sono state eseguite dall'A.G. (che qui non si ripropongono, rimandando a quanto indicato nella Relazione pubblicata con link alla nota 10), per poi **concludere il capitolo** dedicato alle infiltrazioni mafiose nell'ambito dei “gioco” così come segue:

«E' ormai ampiamente dimostrato il preminente interesse della criminalità organizzata nel settore del gioco, determinato dagli elevatissimi e rapidi guadagni; dalla possibilità di riciclare ingenti somme provenienti da attività illecite; dalla penetrazione territoriale connessa alla gestione delle sale gioco, dei corner, degli apparecchi da intrattenimento; ed infine dai bassi rischi giudiziari previsti per le singole condotte criminose.

Si può tranquillamente affermare che gli interessi in gioco sono tali che **tutte le mafie tradizionali “investono” nel settore**. Per avere un'idea del volume di soldi che muove il comparto del gioco svolto con modalità illecite, basterà ricordare che Grasso Renato, imprenditore che si era alleato con tutti i più grandi clan camorristici per imporre le sue “macchinette” nelle zone da essi controllate, versava - soltanto al clan dei casalesi - la somma mensile di 100.000 euro.

Esiste in pratica un circuito clandestino, parallelo a quello ufficiale, in cui si impiegano apparecchi del tutto sconosciuti al fisco perché scollegati dalla rete telematica; in cui operano siti on line per i quali il flusso di scommesse, gestito da personaggi contigui ai clan, viene indirizzato a server installati in paesi a fiscalità agevolata e gestiti da società sconosciute ai Monopoli; in cui gli internet point sparsi sul nostro territorio occultano in realtà dei centri di trasmissione dati che trasmettono le giocate a società prive di concessione in Italia e non assoggettate al prelievo fiscale; in cui ai giocatori vengono fornite false ricevute per il gioco del lotto o per le scommesse sportive in quanto il circuito su cui si gioca e si punta non è quello gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in cui nelle sale Bingo si realizzano frodi informatiche che precludono ai giocatori ogni possibilità (già ardua) di vincita; in cui si truccano le partite o le corse per procurare, a pochi, vincite enormi.

Ma la presenza mafiosa nel settore non deve essere intesa come una deriva limitata al gioco illegale, essa si estende infatti anche al perimetro delle attività legali.

Ciò avviene quando i clan impongono a tutti i bar esistenti nel loro territorio di “mettere” le new slot e di noleggiarle dalle ditte ad essi riconducibili; o quando investono i loro capitali acquisendo la gestione di sale giochi o bingo allo scopo di moltiplicare rapidamente l'investimento. Si tratta di attività formalmente legali, gestite però con metodi e capitali criminali.

Non vi è dubbio che l'enorme incremento che ha avuto la diffusione del gioco negli ultimi

10 anni, in cui la raccolta ufficiale è quadruplicata passando da 20 ad 80 miliardi, ha fatto parallelamente crescere gli appetiti delle mafie, che hanno investito nei settori che più incontrano i gradimenti del pubblico (new slot e scommesse on line) ed hanno anche sviluppato adeguate professionalità specializzando, per così dire, alcuni affiliati nello specifico settore (come ad esempio ha fatto il clan dei casalesi con Mario Iovine).

Si deve dunque concludere che sono stati del tutto frustrati gli intendimenti del legislatore che, con le liberalizzazioni del 2003 e con i successivi provvedimenti legislativi, intendeva accrescere l'offerta di gioco per attirare e fidelizzare i giocatori al sistema del gioco legale e drenare così risorse alla criminalità. La diffusione del gioco è sì aumentata (con una serie di implicazioni sociali su cui non è compito di questo Ufficio soffermarsi) ma progressivamente, ed anzi esponenzialmente, è aumentata l'infiltrazione nel settore della criminalità mafiosa.

La normativa più recente – oltre alle regole a tutela dei minori e a quelle in tema di pubblicità - ha tentato di introdurre alcuni presidi per contrastare tale infiltrazione, quali l'istituzione di un albo – che presuppone il rilascio della certificazione antimafia - per tutti gli operatori della filiera degli apparecchi da intrattenimento; la previsione di requisiti di trasparenza, legalità e correttezza imposti alle concessionarie; l'inibizione ad aprire punti di gioco per chi è colpito da misura di prevenzione o alle imprese oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Tuttavia le indagini che sono state portate a compimento dalle DDA, ed ancor più quelle ancora in corso, evidenziano la persistente incapacità di effettuare seri e sistematici controlli sulla galassia degli operatori a causa della scarsità di personale idoneo, la difficoltà di attivare efficaci procedure sanzionatorie pur in presenza di gravi violazioni da parte dei concessionari, e – più in generale – un radicato sistema di connivenze che investe ora funzionari pubblici, ora appartenenti alle Forze dell'ordine e che di fatto agevola in modo consistente le organizzazioni criminali che operano nel settore.

A ciò si aggiunga che da alcuni procedimenti emerge un sistema di relazioni di potere che lega le organizzazioni mafiose ad un'imprenditoria collusa, che in alcuni casi risulta a sua volta legata ad ambienti istituzionali».

4. LA “RAGNATELA” DI COINTERESSENZE E COLLUSIONI

Nell'ambito della vicenda in esame se la questione **“98 MILIARDI DI EVASIONE”** appare ormai chiusa, anche per quanto andremo a vedere, risulta essersi evidenziata attorno a quella vicenda, così come nella più ampia attività di sostegno agli interessi illeciti nel settore del gioco **“legale”** in esame (così come in quello più ampio del gioco online e delle scommesse), **l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi nell'ambito Istituzionale impegnati, sistematicamente, nel difendere le storture ed illegalità nell'ambito del “gioco legale”**.

Se già si è visto, con ogni evidenza, **il supporto di fatto fornito alle concessionarie per la maxi evasione** dagli allora vertici dell'AAMS, nonché dall'allora Sottosegretario **VISCO Vincenzo**, a cui era strettamente legata alla struttura della **SOGEI**¹¹, risultavano già in allora attivi **altri molteplici soggetti politico-istituzionali** (appartenenti al Governo e componenti del Parlamento) impegnati al **perseguimento di un “condono” utile alle Concessionarie** (come si è dettagliatamente visto nel capitolo 3) su cui stava indagando la Guardia di Finanza (ed in particolare il GAT) e su cui già era in corso il procedimento presso la Corte dei Conti del Lazio.

Per comprendere pienamente la dinamica del supporto alla cosiddetta **“LOBBY DEL GIOCO”** occorre però compiere un passo indietro. Occorre infatti tornare all'iniziale provvedimento (con la motivazione del **“regolamentare”** e di garantire **“introiti allo Stato”**) che ha avviato una sostanziale deregulation in materia, legalizzando parte di ciò che prima veniva considerato e quindi perseguito come “gioco d'azzardo”, ovvero la **legalizzazione del gioco con vincite in denaro su larga scala**.

Il principale promotore di tale deregulation è stato D'ALEMA Massimo - a cui il **VISCO Vincenzo** era politicamente strettamente legato –. Il provvedimento che porterà alle concessioni per la gestione delle sale BINGO è del 2000. Presidente del Consiglio era il **D'ALEMA Massimo**, Ministro delle Finanze **DEL TURCO Ottaviano** e Ministro del Tesoro era il **VISCO Vincenzo**.

Da subito **emergeva un considerevole interesse diretto dei partiti** (tra cui i **DS** di cui erano massimi esponenti proprio **D'ALEMA** e **VISCO**) **nella gestione, diretta o indiretta, delle sale BINGO**. Anche in questo caso come Casa della Legalità si procedette ad evidenziare i reticoli societari che dai Partiti arrivavano alle attività del **BINGO** (anno 2007). Nel dettaglio emergeva una ragnatela di **società de DS** (ex **PDS** e **PCI**), intestate a Federazioni Provinciali, Unioni Regionali, in alcuni casi Sezioni/Unità territoriali e Nazionale, con collegamenti al mondo delle cooperative, ed all'asse **OPERAIE SPA - UNIPOL** (la prima facente capo al noto **CASALE Vittorio** e la seconda, in allora, al noto **CONSORTE Giovanni**). Da detta ragnatela societaria emergeva sia la cointeressenza **OPERAIE-UNIPOL** in **“BINGO RE srl”** e quindi **OPERBINGO SPA** e **SIMY CONSULTIN SRL** (ex **BINGO HOUSE** di Genova), sia la partecipazione diretta della società finanziaria dei DS **“ALFA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI SRL”** in **“LUDOTECH SRL”**, così come la connessione di questa a: **“CIR FOOD società cooperativa”**, **“PIELLEFFE SRL”** e **“SERVIM SPA”**. La **LUDOTECH** risultava inoltre direttamente in **“BINGO ONE SRL”**. I grafici relativi a tale ragnatela facente capo ai DS sono riportate nelle pagine successive e si possono produrre, nel caso di necessità, tutti i dettagli sulle singole società.

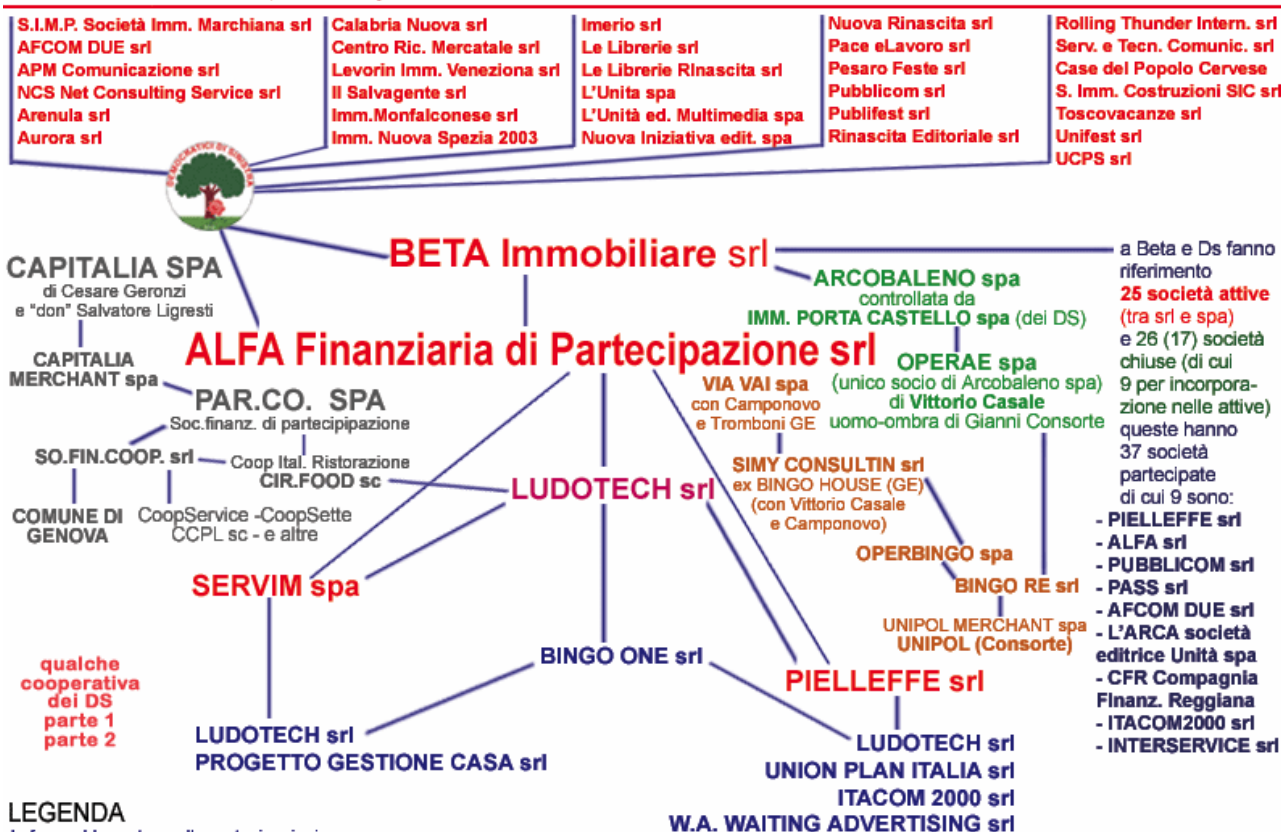
¹¹ Come evidenziato anche da una comune inchiesta promossa dalla **Casa della Legalità** e da **“Il Secolo XIX”** del 2007 per la quale il **VISCO** procedette a querela nei confronti dei giornalisti Sansa e Menduni de **“Il Secolo XIX”** vedendo però disporre dal GIP, su richiesta del PM, archiviazione del procedimento relativo alla querela presentata. Il link ove è pubblicata l'inchiesta integrale sul sito della Casa della Legalità è al link: <http://casadellalegalita.info/index.php/altri-speciali/tra-cricche-e-lobby/speciale-visco-connection>

Se la **LUDOTECH SRL** è risultata poi fallita, e molteplici proprietà delle diverse società immobiliari sono state poste in vendita e/o passate al controllo di istituti bancari, i DS hanno proceduto con il passare ad una gestione differente – dopo la pubblicazione delle visure e bilanci da parte della Casa della Legalità, rilanciata da alcuni media, tra cui una trasmissione di approfondimento de La7 ed “Il Secolo XIX”¹².

Tale **nuova gestione** risultava **più occulta** in quanto non più effettuata attraverso società, rintracciabili attraverso le banche dati delle Camere di Commercio, con Bilanci depositati, bensì attraverso **FONDAZIONI**, i cui bilanci e assetti risultano di più complesso reperimento e non depositati in Camera di Commercio.

Le scatole cinesi rosse, le srl e spa intestate direttamente ai Ds

inchiesta della Casa della Legalità - www.genovaweb.org



12 Gli articoli del “Il Secolo XIX” del 7 e 8 giugno 2007 sono pubblicati sul sito della Casa della Legalità e disponibili al link: http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_7_secologix_ds_societa.pdf



Le scatole cinesi rosse, le srl e spa intestate direttamente ai Ds



I **DS** promossero, ancora prima dell'apertura delle sale **BINGO** in Italia, nel 1999 le prime realizzazioni del **BINGO** presso alcune **Feste dell'Unità** in collaborazione con la società iberica “**CIRSA**”, come ricordano, ricostruendo ampi dettagli sulla vicenda, Ferruccio Sansa e Claudio Gatti nel libro “**Il Sottobosco**”.

Uno degli uomini più legati a **D'ALEMA Massimo** nell'ambito delle società ed interessi ruotanti attorno al **BINGO** (e non solo), risultava essere il **DE SANTIS Roberto**. Questi era di fatto l'uomo della “**LONDON COURT**” una società finanziaria nata nel 1998 proprio per sua iniziativa con base a Roma. Presidente della società era **MASIA Pietro**, **DE SANTIS** risultava il vice e tra i principali azionisti vi era **GHETTI Alberto Lolli** (genovese emigrato a Montecarlo, attivo in molteplici società, a partire dalla nota “**ITAL BROKERS**” del **LAZZARINI Franco**). **COSSIGA Francesco**, ex presidente della Repubblica, definì tale società “*Una giovane, vivace, coraggiosa, piccola banca d'affari*”. Una delle “costole” della **LONDON COURT** era la società “**FORMULA BINGO**”. In questa società si ritrovavano oltre al **DE SANTIS Roberto**, un altro uomo legato a **D'ALEMA Massimo**: **CONSOLI Luciano**, ex militante **PCI** già coinvolto in iniziative societarie.

Socia della “**FORMULA BINGO**” risultava la “**CHANCE MODE ITALIA**” nel cui consiglio vi era il **DE SANTIS**.

Quest'ultima società, la **CHANGE MODE**, come venne evidenziato anche dal settimanale l'Espresso, **iniziò la sua attività nell'ambito delle “scommesse”**, nel finire degli anni Novanta, **per poi passare al BINGO, una volta sdoganato con le concessioni assegnati dal Governo D'ALEMA**. In detta società, in cui tra gli amministratori vi era il **DE SANTIS**, nel 2000 la Presidenza venne affidata all'ex DC **SCOTTI Vincenzo**. La scelta dell'ex Ministro dei Governi del CAF (e poi nuovamente al Governo, come Sottosegretario, con il **PDL**, nel Governo **BERLUSCONI**) venne motivata dal **CONSOLI Luciano** in questi termini “Volevamo un presidente che avesse esperienza in sede istituzionale, che consentisse un più facile ingresso in alcune stanze”.

“**FORMULA BINGO**”, con gli uomini dei **D'ALEMA** e l'ex Ministro **SCOTTI**, costituisce “**FORMULA BINGO SERVIZI**” che per 50 milioni di vecchie lire (e 1,5% per ogni cartella venduta) offriva chiavi in mano l'apertura della SALA BINGO agli imprenditori che volevano partecipare al bando di assegnazione e non avere problemi. “**FORMULA BINGO SERVIZI**” segue – avendo facilità “nell'ingresso in alcune stanze” - infatti l'iter per ottenere la concessione, l'allestimento e quant'altro necessario.

DE SANTIS Roberto è inoltre in rapporti professionali stretti con **DE CARO Marino Massimo**, attraverso la società di Ginevra “**AVELAR**” - controllata dall'oligarca russo **VEKSELBERG Viktor** - che si occupa di fonti energetiche (dai combustibili tradizionali alle energie rinnovabili). Nell'**AVELAR** (che a quanto risulta dal web ha molteplici interessi proprio in Puglia, regione d'origine e di forte influenza di **D'ALEMA Massimo**), Vice-Presidente e consulente è il **DE CARO** (anche **Console onorario della Repubblica Democratica del Congo**) mentre nel Cda risultava esservi il **DE SANTIS**.

DE SANTIS è uomo legato a **D'ALEMA**, ma ha anche rapporti con il noto **DELL'UTRI Marcello**, **CESA Lorenzo**, **PALENZONA Fabrizio** e **BISIGNANI Luigi**.

Il **DE CARO** è uomo legato a **MICCICHE' Aldo** e **DELL'UTRI Marco Jacopo** (figlio del noto **DELL'UTRI Marcello**), con cui è in società al 50% nella **MITRA ENERGY CONSULTING** (**DELL'UTRI Marco Jacopo** ne è socio con la unipersonale “**FINANZIARIA CINEMA**”).

MICCICHE', ex DC, è risultato avere un consolidato rapporto da un lato con **DELL'UTRI Marcello** e soprattutto con la **cosca della 'ndrangheta dei PIROMALLI-MOLE'**. Se **DELL'UTRI** è stato riconosciuto colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa con Cosa Nostra, **MICCICHE'** è indicato dalla DDA di Reggio Calabria «strumento a disposizione della cosca mafiosa» e nel Decreto di Fermo della maxi Operazione “Cent'anni di Storia” la DDA precisa «un rapporto **PIROMALLI-ARCIDIACO** particolarmente stretto, che faceva sì che i contatti di quest'ultimo diventassero i contatti dell'altro. Uno di tali contatti era [...] Aldo **MICCICHE'**. Personaggio [...] dai rilevanti trascorsi penali, tali da valergli un cumulo di pena di anni venticinque di reclusione». ¹³ Dopo 4 anni di latitanza, **MICCICHE'** condannato ancora nel 2012 ad altri 11 anni di carcere, veniva tratto in arresto per un mandato di cattura internazionale a Caracas, in Venezuela.

Il potere di condizionamento del **MICCICHE'**, grazie ai **PIROMALLI** risulta essere stato rilevante anche in relazioni alle elezioni politiche. La cosca di Gioia Tauro avrebbe procurato 50mila voti (utilizzando le schede bianche degli elettori all'estero) in cambio di 200mila euro ed i

13 Il Decreto di Fermo dell'Operazione “CENT'ANNI DI STORIA” è stato pubblicato integralmente dalla Casa della Legalità al link:

<http://casadellalegalita.info/index.php/atti-rapporti/atti-giudiziari/9586-il-fermo-dellop-centanni-di-storia>

benefici per i **PIROMALLI** rispetto all'applicazione dei 41bis ai propri detenuti, oltre alla revisione di alcuni processi.

Durante la latitanza, il **MICCICHE'** discuteva con il boss **PIROMALLI Antonio** - “erede” della guida della potente cosca dopo gli arresti dell'Operazione “Cent'Anni di Storia” - di affari in Africa, Asia ed America latina. Si impegna per far uscire dal 41 bis il **PIROMALLI Giuseppe** e, per questo, percorre **contatti con ambienti massonici, con magistrati e politici** tra cui l'allora ancora Senatore **DELL'UTRI Marcello**. In parallelo, per la realizzazione di un affare inerente al petrolio (con la **AVELAR**) attraverso i contatti diretti in Venezuela del **MICCICHE'**, vengono intercettati gli intrecci di compartecipazione nella definizione del business petrolifero che vedono l'obiettivo perseguito oltre che dal **MICCICHE'** anche dal **DELL'UTRI**, **DE CARO** e **DE SANTIS**, con l'interessamento, attraverso il **DE SANTIS** e **DELL'UTRI**, dell'allora Ministro degli Esteri **D'ALEMA Massimo**, al fine di avere anche l'appoggio di quest'ultimo all'affare.

Tale ragnatela di cointeressenze rappresenta un elemento cardine del medesimo sistema che ha spinto e tutelato il business delle slot e dei vlt, dopo quello del Bingo e delle scommesse.

Interlocutori di uomini legati alle più potenti organizzazioni mafiose (Cosa Nostra e 'Ndrangheta) costituiscono società, promuovono consulenze e servizi, incidendo direttamente sulla leva del potere esecutivo e legislativo.

Proseguendo l'analisi dei **tasselli dello scacchiere politico con interessi nell'ambito del gioco d'azzardo legalizzato**, emergono, inoltre, **ulteriori elementi significativi.**

L'ex Ministro **FANTOZZI Augusto** (Ministro delle Finanze e poi Ministro del Bilancio nel Governo DINI; Ministro per il Commercio con l'Esteri del Governo Prodi I; Commissario straordinario Alitalia su indicazione del Governo Berlusconi IV) nel 2010 diviene Presidente della “**SISAL HOLDING FINANZIARIA**” e della “**SISAL SPA**”.

Particolarmente d'interesse risulta poi il solido e doppio legame che riguarda il noto **CORALLO Francesco**, titolare della principale concessionaria coinvolta nello scandalo della maxi evasione come si è ampiamente documentato: l'**ATLANTIS** (con sede a San Martin nelle Antille Olandesi – ovvero in un paradiso fiscale), poi divenuta **BPLUS**.

Da un lato un consolidato legame del padre, **CORALLO Gaetano** con la famiglia mafiosa dei **SANTAPAOLA**. In merito ecco cosa scriveva la DNA nella propria Relazione del dicembre 2010:

*«Gli amministratori della Società sono **CORALLO Francesco** e **CORALLO Carmelo Maurizio**, entrambi figli di **CORALLO Gaetano**.*

La storia di quest'ultimo è abbastanza nota essendo stato già condannato per vari reati ed essendo notoria la sua vicinanza a Nitto SANTAPAOLA.

*Si deve infatti rammentare che, come riferito da alcuni collaboratori, la famiglia SANTAPAOLA gestisce proprio nelle Antille Olandesi, e proprio a Saint Martin, un casinò presso il quale **CORALLO Gaetano** fin dagli anni 80 svolgeva l'attività di procacciatore di clienti. Lo stesso aveva poi proseguito la sua collaborazione in altri casinò, dislocati in varie zone dell'America, sempre riconducibili alla famiglia SANTAPAOLA».*

Dall'altro lato il legame politico. **Procuratore della ATLANTIS** (sino al 2008, ovvero sin dopo l'accertamento della maxi evasione, e certamente dopo il noto legame del **CORALLO Gaetano** con la potente cosca di Cosa Nostra catanese dei **SANTAPAOLA**) risultava **LABOCCETTA Amedeo**

esponente politico del **MSI**, poi di **AN** e quindi del **PDL**. Lo stesso **LABOCCETTA**, oltre a incarichi locali per l'**MSI**, **AN** ed il **PDL** (per quest'ultimo ricopriva anche la carica di Coordinatore a Napoli), venne eletto più volte al Consiglio Comunale di Napoli e quindi divenne **Deputato nella XVI Legislatura**. Lo stesso **LABOCCETTA** evitò che un computer portatile del **CORALLO Francesco** venisse sequestrato dalla Procura di Milano durante una perquisizione, affermando che tale computer fosse suo e quindi, essendo lui Parlamentare, non fosse sequestrabile e non soggetto a perquisizione. La Procura di Milano richiese alla Camera dei Deputati l'autorizzazione per procedere al sequestro del computer ma la votazione della Camera fu contraria e quindi si negava l'autorizzazione a procedere richiesta dalla A.G.. Solo successivamente, dopo aver cancellato diversi dati dal computer, LABOCCETTA procedeva a consegnarlo all'A.G..

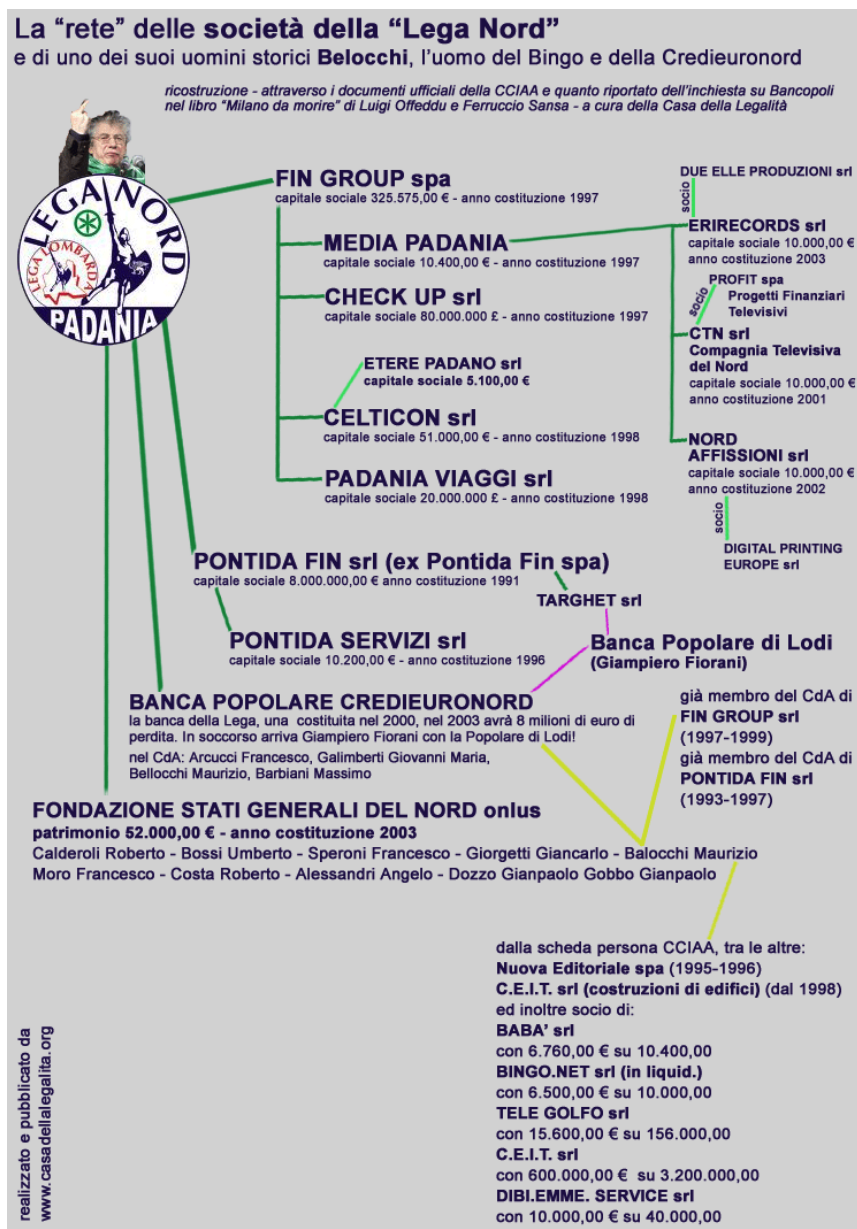
Il legame dell'**ATLANTIS** con l'ambiente di **AN** va oltre al **LABOCCETTA**. Nell'orbita della società risultava anche **WALFENZO James** che risultava anche nella società off-shore dell'appartamento di Montecarlo di **AN**. Risultava anche occuparsi delle attività della società del **CORALLO**, il **LANNA Giancarlo**, già commissario di **AN** a Napoli e nominato su iniziativa del Ministro **URSO Adolfo** (sempre di **AN**) quale presidente della società finanziaria a controllo pubblico "**SIMEST**".

Il **CORALLO Francesco**, con la **ATLANTIS/BPLUS**, veniva anche rinviato a processo, unitamente al **PONZELLINI Massimo** della **BANCA POPOLARE DI MILANO**, per l'inchiesta della Procura di Milano, che contestava molteplici reati: **associazione per delinquere, appropriazione indebita, infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, infedeltà patrimoniale, riciclaggio**. Oltre al **CORALLO** e **PONZELLINI** veniva rinviati a giudizio anche **AMORUSO Onofrio Battista** (avvocato, all'epoca dei fatti probiviro Bpm), **SCUDELLARI Giorgio Bianchino** (ex consigliere di Bpm), gli imprenditori **SCUTERI Rosario** e **COLELLA Camillo**, **SANTOMAURO Emilio** (ex consigliere comunale di Milano), **RUBBI Guido** (commercialista di fiducia di Ponzellini), **SIMEONI Luigi** (Lk Real Estate), **SACCHI Emilio** (Binda4 srl), **TRIPI Alberto** (gruppo Almaviva), **GOLZIO Paolo**, **GRAZIOLI Mara**, **RANZONI Francesco** e **LAMONICA Alessandro** (considerato vicino a CORALLO) ed il braccio destro del PONZELLINI, quel **CANNALIERE Antonio** azionista della "**JACKPOT GAME**" di cui è socio il **DELL'UTRI Marco**, figlio del più noto **DELL'UTRI Marcello**.

PONZELLINI è stato coinvolto anche nell'inchiesta della Procura di Milano per il **finanziamento illecito dei partiti** che ha coinvolto il noto **PENATI Filippo** (all'epoca dei fatti contestati Presidente della Provincia di Milano) e noto esponente del **PD** (già **DS**). Per coprire il finanziamento alla campagna elettorale di **PENATI** venivano effettuati versamenti alla **FONDAZIONE "FARE METROPOLI"**. La posizione del **PONZELLINI**, tra i finanziatori negli anni 2009 e 2010, è stata archiviata in quanto non vi era prova che fosse consapevole del fatto che stesse effettuando un finanziamento illecito. Nell'ambito della stessa inchiesta, tra gli altri, è stato coinvolto anche il già citato **DE SANTIS Roberto**.

La **BANCA POPOLARE DI MILANO** risulta fortemente vicina, con il **PONZELLINI** a **TREMONTI Giulio** ed alla **LEGA NORD**.

La **LEGA NORD**, a sua volta, aveva interessi in molteplici società ed attraverso il proprio **tesoriere BALOCCHI Maurizio** (defunto) nella **BINGO.NET**. In merito a tal rete societaria, dopo quella degli ex **DS** la più ramificata tra quelle di diretta emanazione del Partito, si produce il diagramma che si realizzò come Casa della Legalità nel 2008, fissando, ovviamente, in allora, la situazione:



Si deve inoltre precisare che accanto al **BALOCCHI**, come **vice-tesoriere** vi era il più noto **BELSITO Francesco**. Quest'ultimo da lungo tempo **protagonista di collusioni con ambienti della criminalità organizzata** (da dichiarazioni dei Collaboratori di Giustizia già con Cosa Nostra – famiglia mafiosa dei **FIANDACA** trapiantata a Genova - e poi, come emerso dalla recente inchiesta della DDA di Reggio Calabria, con la 'Ndrangheta ed in particolare, per le attività di riciclaggio con gli uomini della **cosca DE STEFANO**). Il **BELSITO** risulta coinvolto in molteplici inchieste giudiziarie (Milano¹⁴, Napoli, Reggio Calabria) e nell'ambito di interrogatorio della DDA di Reggio Calabria faceva emergere il diretto coinvolgimento del **BALOCCHI** nei finanziamenti al progetto-movimento “**ALLEANZA FEDERALISTA**” che era seguito dall'On. **CHIAPPORI Giacomo**. Quest'ultimo nell'ambito di tale movimento chiamava quale referente per la Regione Lazio il noto faccendiere **MOKBEL Gennaro**¹⁵ (ex estremista dell'estrema destra, con pesanti contiguità

14 L'Ordinanza di Custodia Cautelare a carico di BELSITO ed altri è stata pubblicata dalla Casa della Legalità al link: <http://www.casadellalegalita.info/doc/OCC-MI-BELSITO-GIRARDELLI-altri.pdf>

15 L'Ordinanza di Custodia Cautelare dell'operazione “PHUNCARDS-BROKER” in cui venne arrestato MOKBEL e dove veniva esplicitamente indicato il rapporto di questi con il CHIAPPORI è pubblicata dalla Casa della Legalità al link: <http://www.casadellalegalita.info/doc/OCC-PHUNCARDS-BROKER.pdf>

all'ambiente 'ndranghetista ed in particolare con la cosca degli **ARENA-PUGLIESE** di Isola Capo Rizzuto, coinvolto con questi nel condizionamento delle elezioni politiche del 2008 al fine di far eleggere, nella circoscrizione esteri "Europa" il Senatore **DI GIROLAMO Nicola**; in stretto raccordo con infedeli servitori dello Stato appartenenti ai **Servizi** con cui aveva quale "base di incontro" il noto circolo "**ANTICO TIRO AL VOLO**" di Roma, frequentato da soggetti legati alla c.d. **P3** e gestito dagli avvocati **ANASTASIO-PUGLIESE** già emersi nell'ambito dell'indagine relative alle vicende della cricca **ANEMONE-BALDUCCI** con strette cointeressenze agli ambienti vaticani della Propaganda Fide, nonché legali dei noti **FOGLIANI di Taurianova** ed attivi con un "impero" imprenditoriale nato dal nulla con epicentri in Genova e Roma, indicati dalla D.I.A. nel 2002 come famiglia dedita al reinvestimento di denaro di illecita provenienza; il "tesoriere" del **MOKBEL**, ovvero il **FANELLA Silvio** è stato recentemente assassinato a Roma e più di recente è emerso che lo stesso **MOKBEL** è indagato anche nella nota inchiesta "**MONDO DI MEZZO**" meglio conosciuta come "**MAFIA CAPITALE**"¹⁶).

L'asse **criminalità organizzata – politica ed altri settori istituzionali** in riferimento all'ambito in esame emergono in molteplici inchieste giudiziarie, come ricordato e come quelle anche richiamate nelle citate e linkate Relazioni della DNA. Tra le diverse inchieste, quindi, se ne indicano, due.

La prima, molto sinteticamente, è quella seguita dalla Procura di Napoli – DDA, l'inchiesta "**HERMAS**" relativa al gruppo facente capo a **GRASSO Renato**¹⁷. Se agli Atti dell'inchiesta in questione si rimanda integralmente, non si può eludere, in questa sede, quantomeno il richiamo ai determinati rapporti del **GRASSO** finalizzati al rafforzamento degli affari perseguiti con la "**BETTING 2000**". Tali elementi venivano già anche affrontati dal giornalista Marco Lillo "L'Espresso" il 21.05.2009 e da qui si riporta: *«Un caso esemplare è quello degli interventi adottati nel maggio 2007 per evitare le revoca della concessione. Nel maggio di quell'anno la **BETTING 2000 SRL**, il cuore del sistema **GRASSO**, con il suo fatturato dichiarato di 66 milioni di euro, rischia di chiudere perché l'Azienda Autonoma dei Monopoli, l'**AAMS**, contesta alle sue filiali un paio di violazioni e vuole ritirare la licenza. Entra in pista **Antonello LUCIANO**, il commercialista di don Renato (**GRASSO**, ndr), un **massone** ben introdotto nella Napoli bene. Il 27 maggio telefona al Presidente delle piccole imprese di Matera, **Franco STELLA**. L'ex politico DC dall'eloquio forbito non si fa pregare e chiama in diretta, con l'altro apparecchio, **Marcello DELL'UTRI**. Mentre il commercialista di **GRASSO** ascolta, **STELLA** chiede a **DELL'UTRI** di bloccare la revoca. Poi chiama anche un magistrato della Corte dei Conti, **Maurizio GIORDANO**, e gli chiede di intervenire per gli amici della **BETTING 2000**... L'ex democristiano che raccomandava la **BETTING 2000** a **DELL'UTRI** e imprecava contro i comunisti che volevano togliere la licenza, l'11 maggio scorso è stato lanciato dal segretario del **PD**, **Dario FRANCESCHINI**, come candidato del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Matera»*.

Come la Camorra e Cosa Nostra, la 'ndrangheta non si fa mancare certamente l'occasione di sfruttare le proprie reti di relazioni e di condizionamento anche per sviluppare la propria diretta partecipazione al business del "gioco" ed in particolare delle **SLOT**. Esempio emblematico in questo è l'inchiesta promossa dalla DDA di Milano relativa al sodalizio dei **VALLE-LAMPADA**¹⁸. Anche in questo caso, rimandando agli Atti dell'inchiesta, ci si limita,

16 L'Ordinanza di Custodia Cautelare dell'operazione "MONDO DI MEZZO" è pubblicata dalla Casa della Legalità al link: http://www.casadellalegalita.info/doc/ORDINANZA_MONDO_DI_MEZZO.pdf

17 L'Ordinanza di Custodia Cautelare integrale è stata pubblicata dalla Casa della Legalità al link: http://www.genovaweb.org/doc/ordinanza_bingo_camorra.pdf

18 L'Ordinanza di Custodia Cautelare integrale è stata pubblicata dalla Casa della Legalità al link: http://www.genovaweb.org/OCC_Valle_Lampada.pdf

Il Decreto relativo alle misure di prevenzione patrimoniali è stato pubblicato dalla Casa della Legalità al link: http://www.genovaweb.org/Decreto-MP-220_12-Valle.pdf

sinteticamente ad inquadrare quanto segue.

Sintetizza il GIP di Milano in riferimento al sodalizio dei **VALLE-LAMPADA**: «organizzazione che è espressione in Lombardia delle famiglie mafiose **DE STEFANO – CONDELLO** di Reggio Calabria; con questi ultimi, tramite **CONDELLO Demico** cl. 72, **CONDELLO Demetrio** e **CONDELLO Francesco**, hanno intrattenuto, almeno dal 2007, rapporti di affari illeciti, attinenti la gestione di slot machine, sia in Lombardia che in Calabria».

Sempre il GIP: «**LAMPADA Giulio**, con ruolo di capo e organizzatore [...] tramite **MORELLI Francesco** mantiene con i **Monopoli** una serie di contatti volti all'ottenimento della concessione a livello nazionale nel campo dei videogiochi; deputato, insieme, tra gli altri, a **VALLE Leonardo**, **FERMINO Raffaele**, **LAMPADA Francesco**, alla gestione dell'attività delle slot machine, instaurando, a tal uopo, rapporti con appartenenti alla Guardia di Finanza, tra i quali **MONGELLI Luigi**, persona a libro paga, a cui nel corso degli anni il sodalizio criminoso ha versato somme denaro ottenerne favori; sovrintende le attività, tramite le società tra le quali **Re Tabacchi s.r.l.**, **Idracity Slot s.r.l.**, avendo, altresì, una delega ad operare sui conti delle società **Shassima s.r.l.** **Zemagi Service S.r.l.**, gestisce, con **MORELLI Francesco**, le società **Andromeda Srl**, **Orion Service Srl** e **Pegasus Srl** (tutte costituite a Milano il 19.11.09), contribuendo al rafforzamento economico del sodalizio, consapevole degli artifici (donazione scheda e mancati collegamenti delle macchine con i Monopoli di Stato) posti essere per eludere le disposizioni in materia fiscale; promotore, insieme ad altri partecipi, di iniziative volte a procurare a persone vicine voti in occasione competizioni elettorali, in modo da ostacolarne il libero esercizio, partecipa al summit dl 'ndrangheta organizzato presso La Masseria il 23.05.2009, cui intervengono esponenti rilievo della "Lombardia", in occasione della campagna elettorale **VALLE Leonardo**, a tal uopo organizza e partecipa a varie riunioni precedenti e successive a quella 23.05.2009, tra le quali si citano, a titolo di esempio, quella presso l'hotel Brun Milano il 30.04.2009, con **VALLE Fortunato**, il fratello **Francesco**, **VALLE Leonardo** e la moglie di quest'ultimo **LAMPADA Maria Concetta**, e quella del giorno 4 settembre 2009, presso l'abitazione di campagna di **Giacinta POLIMENI**, presenti **LAMPADA Francesco**, **VALLE Leonardo**, **FERMINIO Raffaele**, il consigliere regionale **Francesco MORELLI**, il medico **GIGLIO Vincenzo**, **QUATTRONE Gabriele** con figlio **Diego**, ed altre persone, tra le quali un onorevole non identificato; procura **Francesco MORELLI** i voti di **POLIMENI Giacinto** dei familiari facenti capo a quest'ultimo in occasione delle elezioni Consiglio Regionale della Regione Calabria del marzo 2010».

«**VALLE Maria**, **VALLE Leonardo**, **LAMPADA Giulio** e **LAMPADA Francesco** promettevano prima e versavano, poi, somme di danaro, così stabilmente retribuendolo, a **MONGELLI Luigi**, indicato nelle telefonate come "Pinotto" o "Pinocchio", maresciallo capo della Guardia di Finanza, all'epoca in servizio presso il Gruppo Milano, e pertanto pubblico ufficiale, in modo che compisse e per aver compiuto una serie indeterminata di atti contrari ai doveri d'ufficio e violasse il segreto e comunque il dovere di riservatezza, e ponesse, quindi, le sue funzioni al servizio degli erogatori, impegnandosi ad intervenire anche su altri appartenenti della Guardia di Finanza, tra i quali i marescialli capo **DI DIO Michele** e **NOTO Michele**, e il maresciallo ordinaria **RUSSO Luciano**, in modo da favorire le società facenti capo all'associazione...; avvertendo, tra l'altro, **Giulio e Francesco LAMPADA**, che le società **Shassima srl**, **Milano Games srl**, **Peppone Giochi srl**, **Euroslot di Lauro Pippa**, **La Giada srl**, erano prossime a subire da parte della Guardia di Finanza controlli amministrativi, contribuendo, in tal modo, a rafforzare la capacità economica del sodalizio criminoso...».

Inoltre emergeva anche il pieno coinvolgimento di un magistrato, **GIUSTI Giancarlo**. Sul punto, il GIP: «**Giancarlo GIUSTI** è attualmente giudice presso il Tribunale di Palmi ed è già stato giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria. I rapporti con i LAMPADA sono molteplici, sistematici e semplicemente inaccettabili, tenuto conto del ruolo pubblico e istituzionale del magistrato.

La informativa della Mobile tratteggia in modo definitivamente efficace i molteplici fronti di

coinvolgimento di **GIUSTI** con la *famiglia LAMPADA*...».

Da segnalare che il **MORELLI Francesco**, consigliere regionale in Calabria, esponente di AN, aveva un consolidato legame con il noto **ALEMANNO Gianni** (ex Sindaco di Roma ed in particolare coinvolto nella citata inchiesta “**MONDO DI MEZZO**” alias “**MAFIA CAPITALE**”).

5. I BENEFICI PER L'EVASIONE (E RICICLAGGIO) E LA LOBBY IN PARLAMENTO

Oltre agli intrecci e cointeressenze che si sono dettagliatamente visti nel precedente capitolo, e prima di vedere i soggetti (tra cui alcuni parlamentari in carica) attualmente più attivi nel sostegno alle imprese del gioco lecito (ed illecito), si deve concludere il quadro relativo alla maxi evasione contesta dalla Corte dei Conti del Lazio.

Il condono, di fatto, è giunto. Con il **GOVERNO** presieduto da **LETTA Enrico**, nel 2013, viene approvata l'**abolizione dell'IMU**. In tale provvedimento, per garantire la copertura dell'operazione, viene previsto che **le società concessionaria responsabili della maxi evasione (già condannate, come visto, a risarcimenti di importi ben inferiori rispetto alla contestazione), versando subito potevano pagare solo un quarto di quanto stabilito dalla Corte dei Conti. Dai 98 miliardi si era scesi alla condanna al pagamento di 2,5 miliardi per i 10 concessionari; e con il provvedimento del Governo LETTA potranno risparmiare ulteriormente quasi 2 miliardi di euro.**

Per rendere l'idea, prendiamo l'esempio dell'**ATLANTIS** (poi **BPLUS**) dei **CORALLO**:

- la Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio ha chiesto il pagamento di **€ 27.025.247.052,00**;
- la Corte dei Conti del Lazio ha stabilito una condanna al pagamento di **€ 845.000.000,00**;
- il provvedimento del Governo (Decreto IMU) prevede un pagamento di circa **€ 200.000.000,00**.

A conferma dell'effetto del provvedimento adottato dal **GOVERNO LETTA** si deve acquisire che **8 delle 10 società concessionarie** (tranne la **BPLUS** – ex **ATLANTIS**, ed **HBG**) hanno aderito alla sanatoria prevista dal Decreto IMU ed hanno **pagato solo il 30% della condanna inflittagli dalla Corte dei Conti del Lazio** (nella Sentenza che abbiamo già dettagliatamente visto e linkato integralmente) e quindi chiuso definitivamente il contenzioso.

Per la **BPLUS** (ex **ATLANTIS**) del **CORALLO** e la **HBG** hanno invece portato avanti l'appello contro la Sentenza della Corte dei Conti del Lazio, **raggiungendo comunque un (ulteriore) sconto**. Proprio nei giorni scorsi **i giudici d'Appello della Corte dei Conti** hanno infatti cancellato parte delle contestazioni promosse dalla Procura e motivo di condanna in primo grado, ritenendo quindi colpevoli **BPLUS** e **HBG** solo per il ritardo nell'attivazione dei collegamenti alla rete telematica (con **SOGEI**), per *«inosservanza degli obblighi di servizio oggetto del rapporto concessorio da parte di **BPlus** e **Hbg**»*, in quanto tali obblighi *«erano espressamente previsti al fine di assicurare il controllo pubblico sul fenomeno del gioco lecito e la loro inosservanza ha impedito la verifica della conformità del gioco alla normativa vigente»*.

Risultato finale, **sancito dai Giudici d'Appello**, è quindi che **BPLUS** (ex **ATLANTIS**) **anziché pagare 845 milioni di euro dovrà pagare 335 milioni** e **HBG** **anziché pagare 200 milioni dovrà pagarne 72**.

Sempre nella Sentenza di Appello sono stati assolti anche i **Dirigenti dell'AAMS**, ovvero **TINO Giorgio** - allora **Direttore Generale dell'AAMS** - e **TAGLIAFERRI Antonio** – allora **Direttore dei giochi dell'AAMS**). Cancellate anche le condanne pecuniarie a loro inflitte in primo grado dalla Corte dei Conti del Lazio.

Nel frattempo il Parlamento ed il Governo, che hanno, alla fine, adottato il provvedimento di maxi sanatoria a vantaggio delle società concessionarie, **non hanno invece proceduto sostanzialmente ad effettuare le modifiche necessarie al contrasto dell'illegalità nell'ambito del settore del "gioco legale"**.

Ad esempio **nulla è stato fatto anche rispetto alla necessità di stoppare l'utilizzo delle videolottery come "lavatrici" di denaro sporco** (segnalato dalla DNA – come si è già visto – e segnalato pubblicamente anche dalla **Casa della Legalità**, che ha informato di tale necessità anche diversi Parlamentari, tra cui anche l'attuale Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando¹⁹).

Oltre ai politici già visti nel precedente capitolo, occorre porre l'attenzione su **altri esponenti politici e istituzionali** fortemente impegnati nella difesa degli interessi delle società concessionarie e dell'ampia galassia di imprese del settore, a partire da quelle dei fornitori e distributori delle SLOT e VLT, che sistematicamente si indicano di seguito.

TOLOTTI Francesco, PD (già DS), Deputato dal 2001 al 2008, già componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è poi divenuto **Presidente della FONDAZIONE UNIGIOCO**, nata dalla collaborazione delle società **GAMENET** e **EURISPES**. **La GAMENET era una delle 10 concessionarie responsabili della maxi evasione.**

Il CONAGGA (Coordinamento nazionale gruppi per giocatori d'azzardo), che occupa della piaga della ludopatia, indicava: l'attività del **TOLOTTI** di particolare rilievo per l'industria del gioco, in quanto grazie all'impiego suo e degli onorevoli **NANNICINI Rolando** (PD, già Ulivo) e **VANNUCCI Massimo** (deceduto. PD già Ulivo), **SALERNO Roberto** (La Destra, già AN), **ALFANO Giocchino** (ex PDL / FI, ora NCD, Sottosegretario alla Difesa con il Governo Letta ed anche con l'attuale Governo Renzi).

Nel **SETTEMBRE 2013** l'allora **Sottosegretario dell'Economia e delle Finanze GIORGETTI Alberto** (già AN, poi PDL, ora NCD), proponeva un emendamento al **DL STABILITA'** in cui si prevedevano disincentivi economici verso i Comuni e le Regioni che adottavano provvedimenti restrittivi per l'apertura di sale per SLOT e VLT. Tale emendamento veniva poi ritirato.

Nel **DICEMBRE 2013**, in occasione della discussione al Senato del **DL "SALVA ROMA"**, la senatrice **CHIAVAROLI Federica** (NCD) riproponeva l'emendamento del **GIORGETTI** che veniva approvato dal Senato, ma poi cancellato (fortunatamente) dalla successiva votazione alla Camera. A difesa dell'**emendamento a favore delle concessionarie SLOT e VLT** interveniva poi il **GIORGETTI** che affermava: ***«emendamento su giochi tutela entrate erariali e interesse pubblico»***. Le motivazioni prodotte dal **GIORGETTI** erano: ***«Affronta tematiche di assoluto rilievo riguardanti la legalità nel settore del gioco pubblico e, in particolar modo, il comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Occorre ricordare che anche questa norma affronta, per quanto riguarda gli aspetti legati all'ordine pubblico, la tutela della buona fede e le categorie più deboli»*** ed ancora ***«il secondo aspetto affrontato dall'emendamento approvato riguarda un tema che dovrebbe essere caro al Parlamento: il gettito erariale proveniente da tale attività, che confluisce nel bilancio dello Stato per essere destinato ai servizi pubblici generali. L'attività di***

19 Inizialmente per indicare il meccanismo utilizzato per trasformare le videolottery in lavatrici, la **Casa della Legalità** pubblicava questo articolo: <http://www.casadellalegalita.info/archivio-storico/2013/11018-riciclare-con-le-videolottery-pagando-una-piccola-imposta-allo-stato.html>

Successivamente, a seguito delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento, il 25 marzo 2013, la **Casa della Legalità** avanzava alcune proposte al centrosinistra, ricevendo la risposta dell'allora Resp. Giustizia del PD, Andrea Orlando: <http://www.casadellalegalita.info/index.php/archivio-storico/2013/11020-alcune-proposte-al-centrosinistra-e-la-risposta-del-pd>

gioco pubblico, ai sensi dell'articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, può essere esercitata legalmente soltanto se gli apparecchi sono collegati ad una rete telematica gestita da concessionari dello Stato scelti – lo ricordo a tutti i senatori – mediante procedure ad evidenza pubblica e sottoposti, sia al momento del rilascio della concessione sia nel corso dell'attività, a stringenti controlli di ordine pubblico e di natura economico-finanziaria. Il regime concessorio consente di incanalare nell'ambito di una rete legale un'attività che altrimenti verrebbe svolta da organizzazioni criminali, senza adeguati controlli e in modo completamente sommerso, sottraendo così allo Stato l'intero comparto e le relative risorse finanziarie. Considerata la delicatezza di queste tematiche si rende necessario, a completamento dell'ordinamento settoriale in materia di gioco pubblico, cosa che fino ad oggi non esisteva, prevedere un'adeguata disciplina volta a regolare la crisi del rapporto concessorio in caso di revoca o decadenza del concessionario oppure di esclusione della procedura selettiva o di mancata aggiudicazione di società già concessionarie. Ricordo a tutti i senatori che ad oggi non esisteva normativa che andava a regolamentare questo tipo di situazione; questione che viene affrontata dall'emendamento 1.150»²⁰.

Lo spirito ed il disposto dell'Emendamento 1.150 presentato dalla **CHIAVAROLI** risulta tutt'altro rispetto a quanto cercava di “vendere” il **GIORGETTI**. Testualmente l'Emendamento 1.150 della **CHIAVAROLI** infatti recita:

«Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti commi:

20-bis. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all'Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all'atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione; per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di – quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro e pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole alla Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l'opzione di subentro nell'eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della società già concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I

20 Si veda: http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_10_Dl-Salva-Roma-Giorgetti.pdf

diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata l'opzione sono rilasciati alla società subentrate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria; i contratti con i proprietari di apparecchi di cui di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato favorevole all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni.

La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nullaosta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali è senz'altro inibito l'uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuova nulla-osta.

20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società titolare di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all'alinea del predetto comma 20-bis.

20-quater In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo, ed in attuazione dello stesso, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento nel quale tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici. Le disposizioni del presente comma costituiscono, nei confronti degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, principi generali di coordinamento della finanza pubblica.

20-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta della attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all'esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall'Amministrazione a base della medesima procedura selettiva»²¹

21 Si veda: http://www.casadellalegalita.info/doc/SLOT/ALLEGATO_11_emendamento-salva-slot.pdf

6. IN CONCLUSIONE

Appare evidente che si è in presenza di una vera e propria rete, trasversale nell'ambito politico ed istituzionale, ma anche tra “mondo legale” e “mondo criminale”, che opera da anni - ed in particolare dalla fine degli anni Novanta – per lo “sdoganamento” del gioco d'azzardo e per la tutela dei soggetti (compresi quelli della criminalità organizzata) che operano illecitamente nel settore del c.d. “gioco legale”.

Quanto avvenuto in relazione ai “98 MILIARDI DI EVASIONE” non è quindi altro che uno dei fatti che si inserisce in un'azione ben definita e perseguita (ed ancora in corso), iniziata dalla “genesì” (i primi provvedimenti sui Bingo e le Scommesse), che si è sviluppata (le SLOT, NEWSLOT ed in ultimo le VIDEOLOTTERY), e che accompagnano l'incontrollata diffusione del gioco online.

Il carattere di trasversalità (tra schieramenti politici e tra “mondo legale” e “mondo criminale”) risulta inoltre chiaramente evidenziata dalle diverse inchieste dell'Autorità Giudiziaria come quelle indicate negli Atti citati, richiamati ed allegati, nonché confermate anche dal panorama ligure che si sono più volte affrontate della Casa della Legalità sul proprio sito e denunciate alle strutture proposte dello Stato.

Le reti di influenza delle società attive nell'ambito del c.d. “gioco legale”, unitamente alla rete di influenza e condizionamento consolidato delle organizzazioni di stampo mafioso (in particolare 'Ndrangheta e Cosa Nostra), sia nell'ambito politico, sia in quello istituzionale, passando da quello sui settori di controllo, risultano aver avuto ed avere tutt'ora, nell'ambito affrontato, una potenzialità dirompente, e che risulterebbe, visti i protagonisti, essere strettamente parallela alla cosiddetta P3 e strutture riservate affini.

Diventa quindi evidente che da un lato serva **uno sforzo straordinario da parte della Magistratura** perché le diverse Procure/DDA sviluppino uno stretto coordinamento volto ad individuare e perseguire quella “regia” che ha garantito e garantisce protezione e libero, incontrollato sviluppo alla lobby del gioco d'azzardo mascherato da “gioco legale”, mentre dall'altro lato **diviene comprensibile quali siano i termini della questione e quindi le responsabilità (ben precise) da affrontare.** Il resto, come le campagne generiche contro il “gioco”, come le mobilitazioni sulla collocazione delle sale *slot* e *vlt*, sono e restano solo esclusivamente dei **palliativi**, utili a farsi vedere e sentirsi come *anime belle* che combattono una piaga che invece non contrastano, efficacemente, in alcun modo.